

153^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 19 MARZO 1997

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente MANCINO,
indi del vice presidente ROGNONI
e del vice presidente CONTESTABILE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	SMURAGLIA (Sin. Dem.-L'Ulivo), relatore	Pag. 12 e passim
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	4	* TOGNON, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica	12
PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI APERTURA DI NUOVE CASE DA GIOCO		* BERGONZI (Rifond. Com.-Progr.)	13, 52
PRESIDENTE	4	MONTAGNINO (PPI)	17, 18, 24
D'ALÌ (Forza Italia)	4	* MANFROI (Lega Nord-Per la Padania indip.)	17, 32, 56
PETTINATO (Verdi-L'Ulivo)	4	NAPOLI Roberto (CCD)	17, 22, 26
DISEGNI DI LEGGE		CASTELLANI Carla (AN)	18
Seguito della discussione:		D'ALÌ (Forza Italia)	20
(1918) Norme in materia di promozione dell'occupazione		MONTECCHI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale....	21 e passim
(449) FILOGRANA ed altri. - Norme recanti l'attuazione del lavoro interinale (Relazione orale):		* NOVI (Forza Italia)	23, 33, 70
DUVA (Misto)	11	* BONATESTA (AN)	24
		COSTA (CDU)	24
		LAURO (Forza Italia)	27
		MULAS (AN)	32 e passim
		MANZI (Rifond. Com.-Progr.) ..	17, 33, 62 e passim
		PILONI (Sin. Dem.-L'Ulivo)	73
		Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	19 e passim

**INSERIMENTO ALL'ORDINE DEL
GIORNO DEI DISEGNI DI LEGGE
NN. 637 E 644**

PRESIDENTE	Pag. 77
* BARBIERI (Sin. Dem.-L'Ulivo)	77

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

**(637) WILDE ed altri. - Disciplina della
subfornitura industriale**

**(644) TAPPARO ed altri. - Disciplina dei
rapporti tra grandi imprese e subfornitori:**

MICELE (Sin. Dem.-L'Ulivo), relatore	77, 78, 83
LADU, sottosegretario di Stato per l'indu- stria, il commercio e l'artigianato.....	85
WILDE (Lega Nord-Per la Padania indep.) ..	89
TRAVAGLIA (Forza Italia)	93
TAPPARO (Sin. Dem.-L'Ulivo)	98
DE LUCA Athos (Verdi-L'Ulivo)	101

ALLEGATO

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFET- TUALE NEL CORSO DELLA SE- DUTA	Pag. 104
--	-----------------

**DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A
PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI
DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTI-
TUZIONE**

Restituzione di atti relativi	114
-------------------------------------	-----

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati...	114
Annunzio di presentazione	114
Assegnazione	114
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	115

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discor-
so non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

SPECCHIA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 14 marzo.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Castellani Pierluigi, Cortelloni, De Martino Francesco, Fanfani, Giorgianni, Giovanelli, Lauria Michele, Leone, Manconi, Pizzinato, Taviani, Toia, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bratina e Martelli, a Strasburgo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Diana Lino, Lauricella e Squarcialupi a Parigi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Migone, a Vienna e Sarajevo, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Forcier e Palombo, a Mosca, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Curto, Del Turco, De Santis, Diana Lorenzo, Figurelli, Lombardi Satriani, Mungari, Pardini, Pettinato, Russo Spina e Veraldi, in Calabria, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari.

Sono assenti i membri della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali perchè impegnati nei lavori della Commissione stessa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna dovranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

**Per l'esame dei disegni di legge
in materia di apertura di nuove case da gioco**

D'ALÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, voglio ricordare che sono trascorsi quaranta giorni da quando, nel corso della discussione sul decreto di fine anno, rinviammo a quest'Aula la trattazione dei diversi disegni di legge giacenti in materia di apertura di nuove case da gioco sul territorio nazionale.

In questi quaranta giorni nessuno si è attivato: prego pertanto la Presidenza di sollecitare i Presidenti della 1ª e della 6ª Commissione a riunirsi in seduta congiunta, come previsto, per l'esame di questi disegni di legge. Diversamente, dovremo prendere atto che gli impegni assunti in quest'Aula vengono costantemente disattesi.

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, mi farò carico di questa sua istanza e rappresenterò l'esigenza ai Presidenti delle Commissioni competenti.

PETTINATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETTINATO. Intendo aderire all'iniziativa del senatore D'Alì, esprimendo un'opinione diversa rispetto alle valutazioni finali, in quanto ho un po' più di fiducia nelle promesse.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1918) Norme in materia di promozione dell'occupazione

(449) FILOGRANA ed altri. – Norme recanti l'attuazione del lavoro interinale (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1918 e 449.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1918, nel testo proposto dalla Commissione.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 13:

Art. 13.

(Incentivi alla riduzione e rimodulazione degli orari di lavoro, lavoro a tempo parziale)

1. L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali. Gli accordi sindacali possono stabilire una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno.

2. Allo scopo di favorire il ricorso a forme di orario ridotto, anche attraverso processi concordati di riduzione dell'orario di lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono stabilite misure di riduzione o rimodulazione delle aliquote contributive in funzione dell'entità della riduzione e rimodulazione dell'orario di lavoro determinate contrattualmente. Tali misure verranno attuate secondo criteri e modalità stabiliti nel medesimo decreto, con particolare riferimento alla rimodulazione delle aliquote contributive per fasce di orario, rispettivamente, fino a ventiquattro, oltre ventiquattro e fino a trentadue, oltre trentadue e fino a trentasei, oltre trentasei e fino a quaranta ore settimanali. Le medesime aliquote si applicano quando l'orario medio settimanale sia compreso nelle fasce suddette, anche con riferimento ai casi di lavoro a tempo parziale verticale. In sede di prima applicazione, per i primi due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi sono destinati prioritariamente ai casi in cui il contratto di cui al primo periodo preveda assunzioni a tempo indeterminato di nuovo personale ad incremento dell'organico o la trasformazione di contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nell'ambito di processi di gestione di esuberanti di personale.

3. I benefici concessi ai sensi del comma 2 sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per i quali si provvede ad incrementare le risorse preordinate allo scopo. Al comma 1 del citato articolo 7 le parole: «fino al 31 dicembre 1995» sono soppresse.

4. Con il decreto di cui al comma 2 è stabilita la maggiore misura della riduzione delle aliquote contributive prevista al comma 2, nei seguenti contratti a tempo parziale:

a) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati dalle imprese situate nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, ad incremento degli organici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con lavoratori inoccupati di età compresa tra i diciotto e i venticinque anni e residenti nelle predette aree;

b) contratti di lavoro a tempo parziale in cui siano trasformati i contratti di lavoro intercorrenti con lavoratori che conseguono nei successivi tre anni i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, a condizione che il datore di lavoro assuma, con contratti di lavoro a tempo parziale e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori predetti, giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore a trentadue anni;

c) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati con lavoratrici precedentemente occupate che rientrano nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività;

d) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati per l'impiego di lavoratori nei settori della salvaguardia dell'ambiente e del territorio, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali;

e) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati da imprese che abbiano provveduto ad attuare interventi volti al risparmio energetico e all'uso di energie alternative ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

5. Decorsi due anni dall'emanazione del decreto di cui al comma 2 il Governo procede ad una valutazione, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, degli effetti degli interventi di cui al presente articolo sui comportamenti delle imprese fruitrici, sui livelli occupazionali e sulla diffusione dei contratti di lavoro a tempo parziale, anche al fine di rideterminare l'impegno finanziario di cui al presente articolo, e ne riferisce al Parlamento.

6. Le misure previste nel presente articolo possono essere attuate nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come incrementato ai sensi dell'articolo 29-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, nella misura di lire 868 miliardi per l'anno 1997, di lire 494 miliardi per l'anno 1998 e di lire 739 miliardi annui a decorrere dall'anno 1999, nonchè ai sensi dell'articolo 25 della presente legge. Per il primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, tale limite non potrà superare 400 miliardi di lire. Per i successivi anni il limite è determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo, ripartendone la destinazione tra gli incentivi alla riduzione e rimodulazione degli orari di lavoro e gli incentivi per i contratti a tempo parziale.

7. I contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvederanno ad estendere al settore agricolo le disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale.

Nella seduta di ieri ha avuto inizio l'esame degli emendamenti presentati su questo articolo.

Restano da votare i seguenti emendamenti:

Al comma 4, lettera a) dopo le parole: «e successive modificazioni», aggiungere le seguenti: «incluse le regioni Abruzzo e Lazio».

13.567

BONATESTA

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «come incrementato» fino alla fine del periodo con le altre: «Il fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è aumentato di lire 868 miliardi per l'anno 1997, di lire 494 miliardi per l'anno 1998 e di lire 739 miliardi a decorrere dall'anno 1999».

13.466

MANZI, MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, CAPONI, ALBERTINI, RUSSO SPENA, CARCARINO

Sopprimere il comma 7.

13.466a

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il comma 15 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è abrogato».

13.2

FILOGRANA, MUNDI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il comma 15 dell'articolo 5, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è abrogato».

13.151

D'ALÌ

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il secondo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è sostituito dal seguente:

“2. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni ed il numero complessivo

di ore lavorative concordate su base annuale, ovvero mensile, ovvero settimanale. Copia del contratto deve essere inviata entro trenta giorni al competente Ispettorato provinciale del lavoro. La distribuzione temporale dell'orario di lavoro all'interno della settimana o del mese o dell'anno deve essere concordata fra datore di lavoro e lavoratore con l'anticipo e secondo le modalità determinate dalla contrattazione collettiva concordata fra le Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative».

13.4

MUNDI, FILOGRANA

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di salvaguardare e promuovere i livelli occupazionali, per i lavoratori assunti con contratto di lavoro temporaneo, dalle imprese del settore marittimo, operanti nei territori individuati all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, l'incremento di retribuzione previsto nei contratti di riallineamento retributivo di cui all'articolo 5 della legge 28 novembre 1996, n. 608, è posto a carico dello Stato – previo decreto emanato, per ogni rinnovo contrattuale, dal ministro competente – ed è esente da contribuzione previdenziale, ai sensi degli articoli 2 e 15 della legge 8 agosto 1995, n. 335».

13.100

LAURO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1997 i contributi agricoli unificati dovuti dai datori di lavoro agricolo per i propri operai a tempo determinato sono calcolati sulla retribuzione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389».

13.1

FILOGRANA, MUNDI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il datore di lavoro può assumere un lavoratore agricolo con garanzia di un periodo di occupazione non continuativo ma predeterminato nell'anno, secondo le esigenze delle attività agricole anche stagionali».

13.3

FILOGRANA, MUNDI

Si deve quindi passare alla votazione dell'emendamento 13.567, sul quale la 5ª Commissione ha espresso parere contrario, con riferimento all'articolo 81 della Costituzione; la relativa votazione avrà luogo pertanto con il procedimento elettronico, secondo quanto previsto dall'articolo 102-bis del Regolamento.

Poichè non è ancora decorso il termine di cui all'articolo 119 del regolamento, propongo di accantonare tutti gli emendamenti all'articolo 13. Poichè non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo allora all'esame dell'articolo 14:

Art. 14.

(Occupazione nel settore della ricerca)

1. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, una quota, da determinarsi annualmente, delle somme disponibili, di competenza della medesima amministrazione e a valere sulle risorse finanziarie di cui ai provvedimenti: legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni; legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni; legge 5 agosto 1988, n. 346; 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415; 22 novembre 1994, n. 644, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547; 29 marzo 1995, n. 95, di conversione del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26; 7 aprile 1995, n. 104, di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32; 8 agosto 1996, n. 421, di conversione del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321; 20 dicembre 1996, n. 641, di conversione del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, può essere assegnata prioritariamente, per l'erogazione, a piccole e medie imprese e ai soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, di contributi finalizzati all'avviamento di titolari di diploma universitario, di laureati e di dottori di ricerca ad attività di ricerca, con la stipula di contratti a termine di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, nell'ambito di progetti di ricerca di durata predeterminata.

2. In deroga alla normativa concernente il personale degli enti pubblici di ricerca e in attesa del riordino generale del settore, è consentito agli enti medesimi, in via sperimentale, nell'ambito di attività per il trasferimento tecnologico, di assegnare in distacco temporaneo ricercatori e tecnici di ricerca di cui all'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, presso piccole e medie imprese, nonchè presso i soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

3. L'assegnazione di cui al comma 2 comporta il mantenimento del rapporto di lavoro con l'ente assegnante, con l'annesso trattamento economico e contributivo. È disposta su richiesta dell'impresa o del soggetto di cui al comma 2, previo assenso dell'interessato e per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, sulla base di intese tra le parti, che regolano le funzioni, nonchè le modalità di inserimento dei lavoratori in distacco temporaneo presso l'impresa o il soggetto assegnatario. L'impresa o i soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, corrispondono un compenso, a titolo di incentivo e aggiuntivo al trattamento corrisposto dall'ente assegnante, ai ricercatori e tecnici di ricerca distaccati.

4. Con i decreti di cui al comma 1, a valere sulle medesime risorse di cui alla predetta disposizione, nonchè, per l'anno 1998, a valere su

quelle di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono essere altresì concesse agli enti pubblici di ricerca, i quali procedano alle assegnazioni in distacco temporaneo di cui al comma 2, eventuali integrazioni dei contributi ordinari finalizzate alla copertura, nella misura determinata dai medesimi decreti, degli oneri derivanti dall'assunzione, in sostituzione del personale distaccato, di titolari di diploma universitario, di laureati o di dottori di ricerca con contratto a termine di lavoro subordinato anche a tempo parziale, di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, per attività di ricerca.

5. I decreti di cui ai commi 1 e 4 determinano le procedure di presentazione e di selezione delle richieste di contributo e di integrazione, gli importi massimi del contributo e dell'integrazione per ogni soggetto beneficiario, anche in relazione alle aree territoriali interessate nel rispetto delle finalità stabilite dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e alla possibilità di cofinanziamento comunitario, la differenziazione del contributo e dell'integrazione in relazione al livello di qualificazione del personale da assumere, l'eventuale ulteriore disciplina del distacco temporaneo, nonché apposite modalità di monitoraggio e di verifica.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole da: «19 dicembre» fino a: «n. 548» con le seguenti: «decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488; decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, e relativa legge di conversione 22 novembre 1994, n. 644; decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, e relativa legge di conversione 29 marzo 1995, n. 95; decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, e relativa legge di conversione 7 aprile 1995, n. 104; decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321 e relativa legge di conversione 8 agosto 1996, n. 421; decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, e relativa legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 641.».

14.100 (Testo corretto)

DUVA

Al comma 1, sostituire le parole: «all'avviamento» con le parole: «all'assunzione».

14.899

BERGONZI, MANZI, MARINO, MARCHETTI, CAPONI, ALBERTINI, RUSSO SPENA, CARCARINO

Al comma 1, sostituire le parole da: «con la stipula dei contratti...» fino alla fine del comma.

14.512

BERGONZI, MANZI, MARINO, MARCHETTI, CAPONI, ALBERTINI, RUSSO SPENA, CARCARINO

Sopprimere il comma 2.

14.513 BERGONZI, MANZI, MARINO, MARCHETTI, CAPONI, ALBERTINI, RUSSO SPENA, CARCARINO

Sopprimere il comma 3.

14.514 BERGONZI, MANZI, MARINO, MARCHETTI, CAPONI, ALBERTINI, RUSSO SPENA, CARCARINO

Al comma 4, sopprimere le parole da: «... i quali procedano» fino a: «di cui al comma 2,».

14.515 BERGONZI, MANZI, MARINO, MARCHETTI, CAPONI, ALBERTINI, RUSSO SPENA, CARCARINO

Al comma 4, sopprimere le parole: «in sostituzione del personale distaccato».

14.515 BERGONZI, MANZI, MARINO, MARCHETTI, CAPONI, ALBERTINI, RUSSO SPENA, CARCARINO

Al comma 4, sopprimere le parole da: «con contratto a termine...» fino alla fine del comma.

14.518 BERGONZI, MANZI, MARINO, MARCHETTI, CAPONI, ALBERTINI, RUSSO SPENA, CARCARINO

Al comma 5, sostituire le parole da: «dalla legge 19 dicembre 1992» fino a «n. 415» con le seguenti: «dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488».

14.101 DUVA

Invito i presentatori ad illustrarli.

DUVA. Signor Presidente, illustrerò contemporaneamente gli emendamenti 14.100 e 14.101. Essi sono entrambi riferiti a quella parte del provvedimento che riguarda l'occupazione nel settore della ricerca, che è uno degli aspetti del provvedimento che considero maggiormente significativi. Tuttavia, la formulazione adottata nel testo dell'articolo così come proposto dal Governo comporta a mio avviso il rischio di non rendere destinabili le quote che, nell'ambito del complesso delle disponibilità previste, sono legate all'obiettivo dell'aumento dell'occupazione nel settore della ricerca. Con gli emendamenti proposti mi sembra che la formulazione del provvedimento sia più chiara e consenta quindi

di pervenire ad un'utilizzazione completa della previsione finanziaria indicata, evitando quindi il rischio che l'obiettivo del provvedimento sia in parte frustrato dalla formulazione che era stata proposta dal Governo.

CARCARINO. Signor Presidente, diamo per illustrati gli emendamenti 14.899, 14.512, 14.513, 14.114, 14.516, 14.515 e 14.518.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SMURAGLIA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 14.100; sull'emendamento 14.899 il parere è invece contrario, perchè sembra più corretta l'espressione «all'avviamento», non trattandosi di una vera e propria assunzione.

Per quanto riguarda l'emendamento 14.512, la formulazione non è chiara, perchè chiede di sostituire le parole a partire da «con la stipula dei contratti...» non si capisce con che cosa. Quindi, così come è formulato, sull'emendamento devo esprimere parere contrario perchè non ha contenuto normativo.

Quanto agli emendamenti dal 14.513 al 14.518, è difficile riuscire a comprenderne la ragione; personalmente, avrei delle difficoltà, per cui preferisco rimettermi comunque al parere del Governo al riguardo.

Sull'emendamento 14.101 esprimo, invece, parere favorevole.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, in relazione all'emendamento 14.512, vorrei far presente che vi è un errore di stampa: invece di «sostituire», bisogna leggere «sopprimere».

* TOGNON, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 14.100, mentre è contrario agli emendamenti 14.899 e 14.512 (per quest'ultimo per le stesse ragioni espresse dal relatore).

Quanto agli emendamenti dal 14.513 al 14.518, il Governo sarebbe disponibile a ridefinire con i proponenti alcuni punti dell'articolo nel passaggio alla Camera dei deputati, proponendo il ritiro degli emendamenti stessi.

In particolare, per quanto concerne l'emendamento 14.518, il Governo sarebbe favorevole a prevedere al comma 4 dell'articolo 14 che le eventuali integrazioni dei contributi ordinari finalizzati all'assunzione di nuovi ricercatori con contratto a termine possano essere date non in automatica relazione con il distacco di un egual numero di ricercatori.

Se questo può essere la base per una ridefinizione nei passaggi successivi in Parlamento, ritengo che i presentatori potrebbero ritirare gli emendamenti in questione. Diversamente, il Governo esprime parere contrario su tali proposte emendative.

Sull'emendamento 14.101, il Governo esprime invece parere contrario.

PRESIDENTE. Senatore Bergonzi, accoglie l'invito del Governo a ritirare gli emendamenti?

* BERGONZI. Signor Presidente, prendo atto delle dichiarazioni del Governo, però mi consenta di fare alcune osservazioni per motivare la dichiarazione di ritiro dei nostri emendamenti.

Come il Governo ben sa, dalle nostre proposte emendative emerge una concezione profondamente diversa rispetto all'impostazione data dal Governo alla situazione degli enti di ricerca. Nella fattispecie, la nostra proposta è quella di rafforzare questi ultimi con un aumento delle risorse da destinare loro, finalizzando una parte di tali risorse all'assunzione di nuovo personale al fine di rafforzarne la qualità e il ruolo. Invece, la logica del testo governativo è un'altra: esso prevede la possibilità di distacco di personale degli enti di ricerca in istituzione private, nelle piccole e medie aziende in questo caso, e la possibilità di sostituire questo personale distaccato con personale neoassunto. Ritengo che questa sia una logica che non giova agli enti di ricerca del nostro paese, anzi rischia di danneggiarli perchè i ricercatori non si formano da un giorno all'altro ma con l'esperienza, la pratica e l'attività continua all'interno dell'ente di ricerca. Quindi, il rischio serio è che i ricercatori distaccati in aziende private impoveriscano, per così dire, gli enti di ricerca dal punto di vista della funzionalità e della capacità di operare. Questa è la diversità di impostazione di cui parlavo poc'anzi, diversità che avrebbe motivato il nostro voto contrario a tutto l'articolo 14 qualora non fossero stati accolti i nostri emendamenti.

Ora colgo la disponibilità del Governo su un aspetto che non mi sembra secondario: prevedere, sempre a fronte della possibilità di distacco dei ricercatori negli enti privati, assunzioni negli enti di ricerca che non costituiscano semplice copertura dei distacchi. Mi sembra ci sia la disponibilità dichiarata dal Governo a modificare il testo in tal senso nell'altro ramo del Parlamento.

Prendo atto, dunque, di questa disponibilità e del fatto che essa tuttavia non si è ancora concretizzata in una modifica del testo; prendo atto, altresì, del fatto che tale disponibilità risponde solo parzialmente alle nostre istanze e alle nostre richieste.

Pertanto, pur ritirando gli emendamenti, dichiaro il nostro voto di astensione complessivo su tutto l'articolo 14 nel testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.100, presentato dal senatore Duva, nel testo corretto.

È approvato.

Sono ritirati gli emendamenti 14.899, 14.512, 14.513, 14.514, 14.516, 14.515, 14.518.

Metto ai voti l'emendamento 14.101, presentato dal senatore Duva.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15.

Art. 15.

(Contratto di formazione e lavoro)

1. All'articolo 16, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «fondazioni,» sono inserite le seguenti: «enti pubblici di ricerca»;

b) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, in caso di trasformazione, allo scadere del ventiquattresimo mese, dei contratti di formazione e lavoro di cui al comma 2, lettera a), in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, continuano a trovare applicazione, per i successivi dodici mesi, le disposizioni di cui al comma 3 e quelle di cui al primo periodo del presente comma. Nel caso in cui il lavoratore, durante i suddetti ulteriori dodici mesi, venga illegittimamente licenziato, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dei benefici contributivi percepiti nel predetto periodo».

2. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 60 miliardi per l'anno 1997 e in lire 120 miliardi a decorrere dall'anno 1998.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, nonché l'ordine del giorno n. 10:

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

a-bis) al comma 1 le parole: tra le sedici e trentadue" sono sostituite dalle seguenti: "tra ventidue e trentadue";

a-ter) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il contratto di formazione lavoro è definito secondo le seguenti tipologie:

a) contratto di formazione e lavoro mirato alla acquisizione di professionalità intermedie;

b) contratto di formazione lavoro mirato all'acquisizione di professionalità elevate»;

a-quater) il comma 4 è sostituito con il seguente:

«4. La durata massima del contratto di formazione lavoro non può superare i 24 mesi»; al comma 5 sostituire la frase: "i contratti di cui al-

la lettera a) numero 1 e 2 del comma 2" con la seguente: "i contratti di cui al comma 2"; sopprimere il secondo periodo del comma 5.

a-quinquies) al comma 6 le parole: «di cui alla lettera q) del comma 2" sono sostituite con le seguenti: «di cui al comma 2"» è soppresso il secondo periodo».

a-sexies) al comma 9 sono sopresse le parole: "lettera a)",».

15.8 MANZI, MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, CAPONI, ALBERTINI, RUSSO SPENA, CARCARINO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «le disposizioni di cui al comma 3» con le seguenti: «gli sgravi contributivi previsti per i contratti di formazione lavoro».

15.9 MANZI, MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, CAPONI, ALBERTINI, RUSSO SPENA, CARCARINO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «le disposizioni di cui al comma 3 e quelle» con le seguenti: «il trattamento economico e normativo in godimento all'atto della trasformazione e le disposizioni».

15.4 MUNDI, NOVI, FILOGRANA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «le disposizioni di cui al comma 3 e quelle» con le seguenti: «il trattamento economico e normativo in godimento all'atto della trasformazione».

15.110 FILOGRANA, MUNDI, MULAS, BONATESTA

All'emendamento 15.100, sostituire le parole da: «il limite di età» fino alla fine dell'emendamento, con le parole: «la durata dei contratti di formazione e lavoro può essere elevata, sentite le organizzazioni sindacali territoriali più rappresentative, a cinque anni, con l'applicazione, nell'ultimo biennio, delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse destinate alle aree depresse».

15.100/2 VERALDI, PALUMBO

All'emendamento 15.100, dopo le parole: «trentacinque anni» aggiungere le seguenti: «, mentre la durata di tali contratti, sentite le organizzazioni sindacali territoriali più rappresentative, può essere elevata a cinque anni con l'approvazione nell'ultimo biennio, delle disposizioni di cui al primo periodo della lettera b) del comma 1».

15.100/1 GIARETTA

All'emendamento 15.100, dopo le parole: «trentacinque anni» aggiungere le seguenti: «mentre sull'intero territorio nazionale, le commissioni regionali per l'impiego possono deliberare, ai sensi dell'articolo 9, comma 9 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, l'inserimento mirato lavorativo per soggetti portatori di handicap, sulla base di progetti previsti dai contratti collettivi nazionali, che potranno prevedere deroghe ai limiti di età e di progetti».

15.100/10

FOLLIERI

All'emendamento 15.100, dopo le parole: «trentacinque anni» aggiungere le seguenti: «mentre per i portatori di handicap, i contratti collettivi nazionali di lavoro possono prevedere, sull'intero territorio nazionale, deroghe ai limiti di età e di durata, in presenza d'inserimento mirato».

15.100/11

ROBOL

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nelle aree con un tasso di disoccupazione superiore al doppio di quello medio nazionale, il limite di età dei contratti di formazione e lavoro è elevato a trentacinque anni».

15.100

MONTAGNINO, BEDIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1918 in materia di promozione della occupazione, con il quale si intende promuovere nuove opportunità di impiego anche attraverso un più razionale ricorso agli incentivi, nonchè di stabilizzazione del rapporto di lavoro anche ed attraverso il prolungamento delle misure agevolative del contratto formazione e lavoro;

considerato che l'esperienza maturata alla luce della legge n. 285 del 1990 non corrisponde appieno alle finalità per cui era stata prevista;

che a tal fine il semplice prolungamento delle misure agevolative del contratto formazione e lavoro per ulteriori 12 mesi, nelle aree del Mezzogiorno, non modificherebbe sostanzialmente i risultati della legge sopra menzionata;

constatato anche che l'esperienza maturata in questo tema della regione Basilicata nel garantire interventi più significativi sul tessuto occupazionale attraverso un allargamento al 35° anno è risultato un espediente positivo al fine di agevolare quelle aree con un tasso di disoccupazione superiore al doppio del tasso medio del Paese;

impegna il Governo:

ad approfondire le problematiche connesse ai contratti di formazione lavoro ed in particolare, nei territori con un tasso di disoccupazione, rilevato dall'ISTAT, superiore al doppio del tasso medio di disoccupazione del Paese, a prevedere che la durata dei contratti di formazione e lavoro può essere elevata a cinque anni.

9.1918.10

NAPOLI Roberto, FAUSTI

Invito i presentatori ad illustrarli.

MANZI. Signor Presidente, gli emendamenti 15.8 e 15.9 si intendono illustrati.

PRESIDENTE. Poichè il senatore Filograna è assente, si intende abbia rinunciato all'illustrazione degli emendamenti 15.4 e 15.110.

MONTAGNINO. Signor Presidente, d'accordo con i colleghi che hanno presentato i subemendamenti 15.100/2, 15.100/1, 15.100/10 e 15.100/11, presento la seguente nuova formulazione dell'emendamento 15.100:

All'articolo 15, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«La Commissione regionale per l'impiego può deliberare, ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sull'intero territorio nazionale, l'inserimento mirato lavorativo con contratto di formazione e lavoro per soggetti portatori di *handicap*, sulla base di progetti previsti dai contratti collettivi nazionali».

15.100 (Nuovo testo)

MONTAGNINO

Questa riformulazione dell'emendamento 15.100 comprende tutti i subemendamenti presentati.

MANFROI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANFROI. Signor Presidente, mi pare che il tempo richiesto per procedere alla votazione con il sistema elettronico sia già abbondantemente scaduto.

PRESIDENTE. Senatore Manfroi, il termine di venti minuti scade alle 9,55.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, l'ordine del giorno n. 10 rappresenta la trasformazione di un emendamento che avevo presentato in

Commissione e che si riferisce, in particolare, al problema relativo ai contratti di formazione lavoro. Sappiamo che la legge n. 285 del 1990 non è riuscita a fornire una risposta completa al problema dei contratti di formazione, ma soprattutto sappiamo come il vincolo del trentaduesimo anno ha costituito talvolta un problema insuperabile. Alcune regioni – faccio riferimento, in particolare, alla Basilicata – hanno provveduto con atti autonomi ad aumentare il limite massimo di età per l'accesso ai contratti di formazione e lavoro.

Riteniamo che la cosiddetta disoccupazione giovanile non sia più inquadrabile nell'ambito di una fascia di età fino al trentaduesimo anno, ma purtroppo stia ulteriormente spostandosi verso età ancora più elevate.

In Commissione avevamo presentato una proposta emendativa che non è stata recepita; abbiamo quindi formulato un ordine del giorno con il quale chiediamo al Governo, soprattutto per le aree per le quali l'ISTAT ha rilevato un tasso di disoccupazione superiore al doppio di quello medio del paese (quindi, in particolare le aree del Sud Italia, del Mezzogiorno e di tutte le aree depresse), di elevare il tetto di trentadue anni attualmente previsto fino a trentacinque anni. Si potrebbero anche prevedere ulteriori modifiche in aumento, ma abbiamo fissato un limite sul quale intendiamo ragionare. Ci auguriamo che i colleghi capiscano l'importanza di questo ordine del giorno e degli effetti che possono scaturire da esso. Si tratta per lo meno di un tipo di impostazione che potrebbe offrire una soluzione a questo problema.

MONTAGNINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTAGNINO. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'ordine del giorno n. 10, avendo io presentato un emendamento in Commissione riguardante l'estensione dei contratti di formazione e lavoro nei termini previsti dall'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poichè è trascorso il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento, passiamo alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 13, precedentemente accantonati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.567, presentato dal senatore Bonatesta, sul quale, ricordo, la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario.

CASTELLANI Carla. Signor Presidente, vorrei apporre la mia firma all'emendamento in votazione.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.567, presentato dal senatore Bonatesta.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione. Le operazioni procedono a rilento. Il Presidente sollecita i senatori ad inserire la tessera. La tessera del senatore De Carolis non funziona. Commenti dal Gruppo Lega Nord-Per la Padani indipendente).

Onorevoli colleghi, il Regolamento non assegna dei tempi per la votazione: devo consentire a tutti coloro che si trovano in Aula di votare.

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	142
Senatori votanti	141
Maggioranza	71
Favorevoli	1
Contrari	140

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1918 e 449

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 13.466, presentato dal senatore Manzi e da altri senatori, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 13.466a, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.2, presentato dai senatori Filograna e Mundi, identico all'emendamento 13.151, presentato dal senatore D'Alì.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.4, presentato dai senatori Mundi e Filograna.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.100.

D'ALÌ. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 13.100.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, poichè la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, sull'emendamento 13.100 dovrà effettuarsi la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.100, presentato dai senatori Lauro e D'Alì.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	141
Senatori votanti	140
Maggioranza	71
Favorevoli	1
Contrari	139

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1918 e 449

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei presentatori, dichiaro decaduto l'emendamento 13.1.

Metto ai voti l'emendamento 13.3, presentato dai senatori Filograna e Mundi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 15, che sono già stati illustrati.

Invito il relatore e i rappresentanti del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti all'articolo 15 e sull'ordine del giorno n. 10.

SMURAGLIA, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 15.8, 15.9 – emendamento peraltro già respinto in Commissione – e 15.110.

PRESIDENTE. Senatore Smuraglia, le faccio presente che gli emendamenti 15.100/2, presentato dai senatori Veraldi e Palumbo, 15.100/1, presentato dal senatore Giaretta, 15.110/10, presentato dal senatore Follieri, e 15.100/11, del senatore Robol, sono stati ritirati e sono tutti ricompresi nell'emendamento 15.100, presentato dai senatori Montagnino e Bedin, nel nuovo testo.

SMURAGLIA *relatore*. Esprimo parere favorevole sul nuovo testo dell'emendamento 15.100.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 10, il mio parere potrebbe essere favorevole solo se venisse riformulato, sopprimendo il riferimento al prolungamento delle misure agevolative per ulteriori dodici mesi, il riferimento alla regione Basilicata e le ultime due righe del dispositivo, perchè queste vanno in una direzione contraria a quella verso la quale è proiettato il provvedimento al nostro esame.

Se i proponenti dell'ordine del giorno sono disponibili a riformularlo accogliendo i miei suggerimenti, il mio parere sarà favorevole, altrimenti mi esprimerò in senso contrario.

MONTECCHI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 15.8 perchè si propone la riforma del contratto di formazione lavoro rivedendo completamente l'istituto.

Esprimo altresì parere contrario sull'emendamento 15.9 e sugli emendamenti 15.4 e 15.10, pressochè identici ancorchè formulati in modo diverso.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 15.100/2, 15.100/1, 15.100/10 e 15.100/11 sono stati ritirati dopo la presentazione di un nuovo testo dell'emendamento 15.100, sul quale il relatore ha espresso parere favorevole.

MONTECCHI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per quanto riguarda la riformulazione dell'emendamento 15.100 il Governo esprime parere favorevole sul nuovo testo.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 10, il Governo si permette di suggerire, condividendone l'intento, alcune modifiche. In particolare, che il periodo che va dalle parole: «che a tal fine il semplice prolungamento delle misure agevolative» fino alla parola: «menzionata» sia espunto dal testo dell'ordine del giorno.

Poi, senatore Napoli, per quanto riguarda il riferimento alla regione Basilicata, il Governo si permette di suggerirle di aggiungere dopo le

parole: «constatato anche che l'esperienza maturata» le altre: «da diverse commissioni regionali per l'impiego», perchè non si può fare riferimento direttamente alle regioni. Le chiediamo inoltre di non fare riferimento specifico all'allargamento al 35° anno, perchè noi parliamo di altri tipi di allargamento e in taluni casi si va anche molto oltre.

Per questa ragione nel dispositivo finale, all'ultima riga, le chiediamo di fermarsi alla parola «elevata», togliendo il riferimento ai cinque anni. Se così fosse, il Governo accoglierebbe l'ordine del giorno.

Lei comprenderà che non vi sono ostacoli in merito, ma si tratta di aspetti legati ad una flessibilità che è già in atto. Pertanto noi accoglieremo l'ordine del giorno soltanto se fossero recepite le modifiche che ci siamo permessi di suggerire al senatore Napoli.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.8, presentato dal senatore Manzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.9, presentato dal senatore Manzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.4, presentato dal senatore Mundi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.110, presentato dal senatore Filograna e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 15.100/2, 15.100/1, 15.100/10 e 15.100/11 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 15.100 (Nuovo testo), presentato dai senatori Montagnino e Bedin.

È approvato.

Passiamo ora all'ordine del giorno n. 10.

Senatore Napoli, lei ha ascoltato sia il relatore, sia il Governo e i suggerimenti di modifica avanzati.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, io non accetto nessuna delle modifiche proposte, nè dal Governo, nè dal relatore, i quali non si accorgono del tentativo che l'opposizione sta compiendo di collaborare alla stesura di un testo, alla luce anche dell'emendamento che è stato presentato all'articolo 25-bis, su cui poi torneremo in modo chiaro. È ne-

cessario che i giovani disoccupati sappiano che questo Governo li sta prendendo in giro, questa è la verità, perchè dotare un fondo di 300 miliardi per il 1997, a partire dall'ottobre di quest'anno in poi, e sbandierare centinaia di migliaia di posti di lavoro è semplicemente una farsa. Allora io dico con chiarezza che non accetto modifiche all'ordine del giorno, perchè questo Governo non sta affrontando il problema lavoro in modo serio. Chiedo che questo ordine del giorno sia votato mediante il procedimento elettronico e gradirei che non fosse approvato perchè si capisca che questo Governo ha intrapreso una strada che è quella della farsa, in quanto fare riferimento a 300 miliardi per il 1997 è semplicemente ridicolo.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* NOVI. Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia sostiene e condivide pienamente l'ordine del giorno presentato dal senatore Napoli Roberto. Anche noi sottolineiamo che la politica di sostegno all'occupazione attuata dal Governo è più che altro una politica di immagine ma nella sostanza non raggiunge gli obiettivi che si propone.

Riteniamo che in un paese in cui ci si trova di fronte ad una spaventosa stagnazione, ad un calo della produzione, ad una crescita smisurata dei livelli di disoccupazione, queste misure siano del tutto insufficienti. Constatiamo anche che il Governo è costretto da Rifondazione Comunista ad apportare a questo provvedimento legislativo modifiche di scarso significato. I centomila posti di lavoro promessi da Rifondazione Comunista non saranno mai creati.

Non riteniamo inoltre coerente l'atteggiamento di Rifondazione Comunista quando cerca di limitare i tempi dei contratti di formazione lavoro e nello stesso tempo auspica per i giovani del Sud i cosiddetti contratti per lavori socialmente utili limitati ad un anno e retribuiti con 800.000 lire al mese.

Noi ci troviamo di fronte ad una sorta di precariato statalista sottopagato e sostenuto da Rifondazione Comunista.

È intollerabile, quindi, questa presa in giro che si attua non solo in Aula ma nel paese nei confronti dei giovani disoccupati. Nello stesso tempo ricordiamo che queste politiche stataliste relative all'avviamento e alla creazione di posti di lavoro già si dimostrarono disastrose negli anni '70 e '80; per la città di Napoli e per la regione Campania furono create decine di migliaia di posti di lavoro che in realtà hanno provocato il degrado del sistema dei servizi pubblici, dell'assistenza ospedaliera e non hanno prodotto assolutamente nulla ad eccezione di uno spreco di risorse e di clientele per chi organizzava i movimenti di rivendicazione del lavoro assistito e statalista. (*Applausi del senatore Pastore*).

MONTAGNINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTAGNINO. Signor Presidente, mi limito ad intervenire solamente sull'ordine del giorno in esame, anche se esso comporta riflessi sull'emendamento volto ad introdurre l'articolo 25-bis.

Ho chiesto di apporre la mia firma all'ordine del giorno n. 10 non soltanto perchè in parte sono d'accordo con il contenuto generale, ma anche perchè ritengo che nelle aree più esposte sotto il profilo della disoccupazione, le aree in cui esiste un allarme sociale e in cui può sussistere una esplosione sociale, sia giusto attuare una flessibilità di interventi. Ho posto la firma a questo ordine del giorno anche perchè esso risulta coerente con l'emendamento presentato in Commissione e poi ritirato e con i subemendamenti presentati dai senatori del Gruppo Partito Popolare Italiano. Credo però che sia possibile accogliere le modifiche proposte dal relatore e dal Governo per una duplice ragione. Innanzitutto l'allargamento al 35° anno, considerato che per esempio in Sicilia la Commissione regionale per l'impiego ha già deciso di elevare il tetto al 45° anno, mi sembra assolutamente improprio. In secondo luogo è sufficiente un impegno del Governo relativamente all'estensione della durata del contratto di formazione lavoro (o di 4 o di 5 anni), mantenendo fermo che in questo impegno deve esserci anche la possibilità di realizzare l'obiettivo di offrire strumenti, anche questi di flessibilità, per creare maggiore occupazione.

Considerato che il senatore Napoli non ha accolto la proposta di modifica del Governo ritiro la mia firma dall'ordine del giorno.

BONATESTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BONATESTA. Signor Presidente, il Gruppo Alleanza Nazionale si dichiara completamente d'accordo con le argomentazioni di carattere generale espresse dal senatore Roberto Napoli sull'ordine del giorno. Il Governo si sta dimostrando in maniera sempre più chiara incapace di prendere qualsiasi decisione concreta in tema di lavoro e di dare risposte concrete ai problemi dell'occupazione. Ed anche la maggioranza che sostiene il Governo si sta dimostrando sempre più incapace di dare suggerimenti ed anche di raccogliere quelli che vengono dall'opposizione sul tema dell'occupazione. È quindi per tali motivi che dichiariamo di votare a favore dell'ordine del giorno, chiedendo che allo stesso vengano aggiunte la firma mia e quella del senatore Turini.

COSTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è da quando sono in Parlamento che infruttuosamente chiedo che si presti attenzione al problema serissimo dell'occupazione nel Mezzogiorno e nelle aree deboli del paese. Non mi aspettavo però un provvedimento che tentasse di ripetere ogni migliore sforzo affinché per legge si accendessero posti di

lavoro. Rimaniamo dell'opinione che bisogna lasciar fare al popolo italiano: bisogna mettere nelle condizioni chi intende esercitare attività di impresa di farlo senza essere condizionato e addomesticato alle esigenze del regime e nel caso specifico del Governo in carica, che si orienta ormai a voler rendere il mondo del lavoro italiano simile a quello dei paesi appartenenti all'ex blocco dell'Europa dell'Est.

Per tali motivi chiediamo al Governo – se è in buona fede e speriamo che lo sia – e al Ministro competente di prestare attenzione ai lacci e laccioli che vincolano coloro che vogliono esercitare attività di impresa. Giammai in Italia si sono creati posti di lavoro soltanto perchè si è deciso di stanziare fondi più o meno rilevanti. Il miracolo italiano avvenne allorchè si lasciò fare agli italiani, allorchè gli imprenditori furono messi nelle condizioni di esercitare attività di impresa. Pertanto, nei limiti del possibile, astenetevi dall'introdurvi in questo ambito dove ormai la gente soffre. Prenderemo in tal modo ancora in giro i giovani, quelli del Mezzogiorno in particolare, quando diremo loro che verranno reclutati per uno o due anni, creando in tal modo solo aspettative inutili o, nella migliore delle ipotesi, i presupposti affinché l'organico dello Stato possa essere ulteriormente dilatato. Pensate all'ambito privato, all'ambito della produzione: solo così potrete rendere un servizio all'Italia che ormai su tale questione non può più supportare le istituzioni e, per quanto mi riguarda, il Governo in carica.

Con riferimento all'ordine del giorno il nostro Gruppo appone la firma ritenendo che in esso si riconoscano i nostri principi, il modo di concepire lo Stato, l'economia dello Stato, l'occupazione, il modo di essere della persona e della famiglia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la rappresentante del Governo. Prima di darle la parola, vorrei far notare che i punti di divergenza tra i presentatori dell'ordine del giorno e la posizione del Governo non sono due ma uno soltanto. Il Governo cioè, soppressa l'espressione che fa riferimento ad una specifica regione, sembrerebbe d'accordo per un allargamento al 35° anno, mentre sarebbe contrario alla seconda parte dell'ordine del giorno in cui si precisa l'impegno del Governo ad una maggiore dilatazione dei contratti di formazione e lavoro elevandone la durata fino a cinque anni. Onorevole Montecchi, ho compreso bene la posizione del Governo?

MONTECCHI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Desidero replicare soltanto nel merito dell'ordine del giorno ripristinando quanto ha proposto il Governo in quanto l'ordine del giorno è stato caricato di intenti che non si riscontrano nella formulazione. Lascerei la propaganda alle piazze catodiche o alle piazze reali. (*Applausi dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo*) (*Vive proteste dei senatori Novi e Napoli Roberto*). Il Governo ha chiesto ai proponenti soltanto due cose...

NOVI. Centomila posti di lavoro!

PRESIDENTE. Facciamo parlare il Governo, senatore Novi, lei ha parlato, e non ha parlato in maniera dolce. (*Brusio in Aula*).

MONTECCHI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Noi stiamo parlando di un ordine del giorno del senatore Napoli, onorevoli colleghi, che avanza una proposta che le commissioni regionali per l'impiego hanno già superato. La ragione per cui il Governo chiede che si tolga il riferimento improprio alla regione Basilicata è, in primo luogo, che le decisioni in merito le assumono le commissioni regionali per l'impiego. In secondo luogo, nella regione Basilicata l'età di accesso in via eccezionale ai contratti di formazione lavoro è a 45 anni, e non a 35 come è scritto in quest'ordine del giorno; non solo: come ricordava il senatore Montagnino, analogamente a quanto accaduto in Basilicata, anche la regione Sicilia attraverso la commissione regionale per l'impiego prevede l'estensione dell'età di accesso a 45 anni.

Ecco perchè il Governo ha chiesto di non fare questi riferimenti: tale flessibilità, infatti, è già presente nelle deliberazioni delle commissioni regionali per l'impiego; come vedete, colleghi, se ci ascoltassimo sul merito dei problemi, sarebbe meglio. Ora stiamo parlando di questo argomento; quando si discuterà l'emendamento 25.0.500, volto ad introdurre dopo l'articolo 25 l'articolo 25-*bis*, si discuterà dei famosi centomila posti di lavoro.

In questo momento, pertanto, il Governo ha dichiarato di essere disponibile ad accogliere l'ordine del giorno presentato dal senatore Napoli sulla base di queste precisazioni; così com'è il Governo non lo può accogliere, in quanto la realtà non è quella descritta da tale ordine del giorno. (*Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo, Verdi-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano*).

PRESIDENTE. Senatore Napoli, c'è un tentativo da parte del Governo di rendere più realistico l'ordine del giorno secondo quanto ora motivato. Vediamo se è possibile realizzare un'intesa.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, non voglio cogliere la provocazione del Governo, perchè un parlamentare può in quest'Aula, liberamente, sollevare un problema circa la grave disoccupazione del paese, specie nel Sud, e dire che i mezzi che il Governo ci sta presentando in questo pacchetto sono inadeguati, perchè è una farsa dotare di uno strumento di 300 miliardi e lo vedremo quando esamineremo l'articolo 25. L'ordine del giorno, signor Presidente, e lei lo ha capito benissimo nel suo intervento, è del tutto ininfluenza rispetto al ragionamento generale. Io non accolgo le modifiche proposte e non entro nel merito per coerenza rispetto ad un problema che ho voluto sollevare nell'ordine del giorno, che è un problema serio, quello della disoccupazione nel Sud.

Chiedo pertanto che il mio ordine del giorno venga posto ai voti così com'è, nella formulazione originaria; se verrà bocciato, i colleghi debbono sapere che rispetto alla disoccupazione giovanile di tarda età il Governo non intende intervenire; il Governo ha espresso le sue motivazioni, io le mie.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 10.

LAURO. Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lauro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno n. 10, presentato dal senatore Napoli Roberto e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	165
Senatori votanti	163
Maggioranza	82
Favorevoli	28
Contrari	128
Astenuti	7

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1918 e 449

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 15, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16:

Art. 16.

(Apprendistato)

1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. L'apprendistato non può avere una durata superiore a quella stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque non inferiore a diciotto mesi e superiore a quattro anni.

2. Ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative agevolazioni contributive trovano applicazione alla condizione che gli apprendisti partecipino alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le iniziative di formazione prevedono un impegno di almeno centoventi ore medie annue e, nel primo anno, dovranno riguardare anche la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro e le misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 1996, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le regioni, sono definiti, entro trenta giorni dalla decisione del comitato, i contenuti formativi delle predette iniziative di formazione nonchè i termini e le modalità per la certificazione dell'attività formativa svolta.

3. In via sperimentale, possono essere concesse agevolazioni contributive per i lavoratori impegnati in qualità di tutore nelle iniziative formative di cui al comma 2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati entità, modalità e termini di concessione di tali benefici nei limiti delle risorse, derivanti dal contributo di cui all'articolo 5, comma 1, preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui al comma 2 del medesimo articolo.

4. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore in materia di apprendistato previste per il settore dell'artigianato dalla vigente disciplina normativa e contrattuale.

5. Il Governo emana entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei mi-

nistri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in materia di speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, allo scopo di pervenire ad una disciplina organica della materia secondo criteri di valorizzazione dei contenuti formativi, con efficiente utilizzo delle risorse finanziarie vigenti, di ottimizzazione ai fini della creazione di occasioni di impiego delle specifiche tipologie contrattuali, nonché di semplificazione, razionalizzazione e delegificazione, con abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti. Dovrà altresì essere definito, nell'ambito delle suddette norme regolamentari, un sistema organico di controlli sulla effettività dell'addestramento e sul reale rapporto tra attività lavorativa e attività formativa, con la previsione di specifiche sanzioni amministrative per l'ipotesi in cui le condizioni previste dalla legge non siano state assicurate.

6. Sono abrogati gli articoli 6, primo comma, e 7 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni. Il secondo comma del predetto articolo 6 continua ad operare fino alla modificazione dei limiti di età per l'adempimento degli obblighi scolastici.

7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 185 miliardi per l'anno 1997, in lire 370 miliardi per l'anno 1998 e in lire 550 miliardi a decorrere dall'anno 1999.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «i giovani di età inferiore a 16 anni» con le altre: «i giovani che abbiano assolto l'obbligo scolastico».

16.211

FILOGRANA, MUNDI, MULAS, BONATESTA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «non inferiore a sedici anni» con le seguenti: «non inferiore a quattordici anni».

16.212

MANFROI

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «e superiore a quattro anni».

16.214

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «e superiore a quattro anni» con le seguenti: «e superiore a cinque anni».

16.213

MANFROI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ogni patto contrario a quanto disposto dal comma 1, è nullo».

16.215

FILOGRANA, MUNDI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «a decorrere da un anno».

16.220

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «alla condizione» fino alla fine del periodo con le altre: «alla condizione che gli apprendisti siano autorizzati a partecipare alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la cui organizzazione e gestione è a carico delle istituzioni formative statali e regionali, le quali possono altresì stipulare convenzione con organismi privati anche di tipo aziendale».

16.221

CORTELLONI, MUNDI, NOVI, FILOGRANA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «alla condizione» fino alla fine del periodo con le altre: «alla condizione che gli apprendisti siano autorizzati a partecipare alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la cui organizzazione e gestione è a carico delle istituzioni formative statali e regionali, le quali possono altresì stipulare convenzione con organismi privati anche di tipo aziendale».

16.222

MULAS, BONATESTA, FILOGRANA, MUNDI

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «sul piano nazionale» aggiungere le seguenti: «e le associazioni di categoria dei datori di lavoro».

16.223

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «sul piano nazionale» aggiungere le seguenti: «e le associazioni di categoria dei datori di lavoro».

16.224

MUNDI, FILOGRANA

Al comma 3 sostituire le parole da: «In via sperimentale», fino a: «nei limiti delle» con le altre: «con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al fine della realizzazione da parte degli enti pubblici o privati delle iniziative di formazione di cui al comma 2, sono determinate con».

16.228

FILOGRANA, MUNDI, MULAS, BONATESTA

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

16.8

CORTELLONI, NOVI, MUNDI

Al comma 5 sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Governo emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge in materia di speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi».

16.288

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 5 sopprimere il secondo periodo.

16.288a

MULAS, BONATESTA, FILOGRANA, MUNDI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione sostituisce qualsiasi altra, previgente proveniente da fonte legale o da pattuizioni collettive».

16.291

FILOGRANA, MUNDI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-ter. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, dopo le parole: «fra le ore 22 e le ore 6», sono inserite le seguenti: «per l'apprendista di età inferiore ai diciotto anni».

16.298

FILOGRANA, MUNDI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* MANFROI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 16.212 e 16.213.

MULAS. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 16.214. Pur ritenendo eccessivi quattro anni per un contratto di apprendistato, riteniamo che sopprimere tale riferimento temporale possa creare confusione, per cui ritiriamo la nostra proposta emendativa.

L'emendamento 16.223 vuole essere solo una precisazione. Il disegno di legge in discussione, in molti articoli, demanda compiti alle organizzazioni sindacali. Tra queste, ricordiamo che alcune sono state dimenticate. Nell'articolo 16, in particolare, si dimenticano anche le associazioni di categoria dei datori di lavoro. O quando si parla delle associazioni sindacali, si fa riferimento a tutte, e allora ci sta bene, oppure, se vogliamo chiarirlo, occorre nominare ambedue le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Con l'emendamento 16.229, si vuole ricordare la peculiarità delle imprese artigiane perchè, nella maggioranza dei casi, il tutore previsto dalla norma per l'attività formativa è lo stesso titolare della ditta, quindi ritengo che sia doveroso precisarlo.

Lo stesso discorso possiamo fare per l'emendamento 16.287. Esso contiene una precisazione che esprime più chiaramente il concetto, essendo volto a sostituire, in riferimento all'artigianato, le parole «per il settore» con le altre «per le aziende», dizione a nostro avviso più chiara.

L'emendamento 16.288 prevede che il Governo emani, non entro nove mesi ma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge in materia di speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi. Alleanza Nazionale è convinta che, se si vuole far sì che questa legge sia applicata in tempi rapidi, come le esigenze richiedono, nove mesi sia un termine troppo lungo. Il nostro Gruppo chiede pertanto che tale termine sia ridotto a sei mesi, e anche meno.

Prima addirittura il Capo dello Stato ha chiamato a rapporto il Governo chiedendo che le leggi concernenti il lavoro, la possibilità di creare occupazione vengano approvate in tempi rapidissimi, ma poi mettiamo dei freni prevedendo tempi che a nostro avviso sono eccessivamente lunghi, come il termine di nove mesi previsto in questa norma.

L'emendamento 16.288a è volto a sopprimere il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 16. Ci poniamo una domanda: è solo per il lavoro interinale la previsione che sancisce la necessità di nuovi e diversi controlli rispetto a quelli già effettuati dal Ministero del lavoro tramite i propri uffici periferici? Se si vogliono cambiare delle regole per il controllo dello strumento dell'apprendistato, ricordo che queste devono valere in tutti i casi, altrimenti continuiamo a confondere le idee. E qui mi rifaccio ad alcune considerazioni e ad alcune risposte fornite dal relatore e dal Governo nell'esprimere parere contrario su alcuni nostri emendamenti. In particolare, alle nostre proposte emendative volte a modificare normative riguardanti il mondo del lavoro, ci è stato risposto che non potevamo approfittare di questo disegno di legge per cambiare altre regole e leggi vigenti in Italia. Ritengo che anche in questo campo occorra un po' di coerenza: se questo è permesso alla maggioranza e al Governo, non riusciamo a capire perchè non possa essere consentito all'opposizione che presenta degli emendamenti.

Occorre quindi un po' di coerenza e poi vediamo se riusciamo almeno a far sì che questo emendamento non riguardi solo questo campo, infatti, se approvato, dovrà essere valido per tutte le norme riguardanti il lavoro.

NOVI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma agli emendamenti presentati dal senatore Mundi e li do per illustrati.

MANZI. Signor Presidente, l'emendamento 16.12 si intende illustrato.

MONTECCHI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, abbiamo presentato questa formulazione sul tutore, perchè ci pare quella più congrua e non onerosa rispetto al meccanismo normativo che prevede l'attuazione di una

serie di misure che riconoscono quella figura, ma non nella forma prevista in altri emendamenti.

Nell'emendamento 16.238 raccogliamo la sostanza di molti emendamenti proposti in merito, perchè si tratta di una reale esigenza in termini di formazione professionale, ma con una impostazione che ci consente di riconoscere lo svolgimento di funzioni e non una serie di agevolazioni, che non riconosceremmo.

PRESIDENTE. La Commissione bilancio ha espresso parere contrario su una serie di emendamenti che sono stati presentati. È necessario, pertanto, che i colleghi siano presenti in Aula per la votazione elettronica, anche perchè il calendario è piuttosto denso e noi siamo ancora all'inizio della trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SMURAGLIA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 16.211, 16.212, 16.213 e 16.215: quest'ultimo, tra l'altro, è improponibile in questa sede. Anche sull'emendamento 16.220 esprimo parere contrario, perchè ritengo necessario un periodo intermedio.

Per quanto riguarda gli emendamenti 16.221 e 16.222 esprimo parere contrario, perchè non basta l'autorizzazione, ma si vuole che la partecipazione ai corsi sia effettiva: quindi, è corretta la formulazione originaria.

In relazione agli emendamenti 16.223 e 16.224, che hanno contenuto identico, vorrei chiarire ai proponenti che nel testo del provvedimento non è riportata la dizione «le organizzazioni sindacali dei lavoratori» e, quindi, si dovrebbero intendere comprese anche quelle dei datori di lavoro. Se è sufficiente questo chiarimento, l'emendamento diventa superfluo e pertanto potrebbe essere ritirato: ma se vi sono dubbi, non ho problemi ad esprimere un parere favorevole.

Sull'emendamento 16.228 esprimo parere contrario; l'emendamento 16.8 vuole sopprimere benefici previsti per il tutore, che mi sembra siano fuori dall'obiettivo della legge. Esprimo, pertanto, parere contrario.

In relazione all'emendamento 16.12 ritengo che esso appaia riduttivo rispetto al testo della legge: è sostanzialmente limitante. Quindi, il parere è contrario.

È altresì contrario per gli emendamenti 16.229 e 16.230, di contenuto identico, perchè successivamente si esprimerà parere favorevole sull'emendamento presentato dal Governo, che è comprensivo di queste fattispecie. Il parere è contrario anche sull'emendamento 16.7, perchè non ha fondamento.

Ribadisco poi il parere favorevole sull'emendamento 16.238, presentato dal Governo, perchè – ripeto – esso ricomprende alcune questioni considerate in altri emendamenti.

Esprimo, invece, parere contrario sugli emendamenti 16.286 e 16.287, perchè non sembra vi sia una ragione per modificare la dizione prevista nel testo originario.

Per quanto riguarda l'emendamento 16.288 devo dire che il provvedimento è di un certo rilievo; quindi, mi sembra congrua la proposta del Governo di nove mesi, anche se si può sperare che i tempi siano più brevi; mi pare che un simile lasso di tempo debba essere previsto, anche perchè devono essere sentite le Commissioni parlamentari e c'è un *iter*, che deve essere rispettato, previsto dalla legge n. 400 del 1988. Esprimo pertanto parere contrario.

Con riguardo all'emendamento 16.288a vorrei aggiungere qualcosa al discorso pronunciato dal senatore Mulas. Ciò che si vuole, nel momento in cui si indicano i criteri di una delega, è che ci sia, tra gli altri criteri, anche quello di rendere effettivi i controlli. In questo caso, si vuole che l'apprendimento e l'apprendistato siano effettivi e non costituiscano solo lavoro: vi deve essere sia il lavoro che l'apprendistato. Inserire tale principio in questa sede mi pare più che giusto, e quindi sono contrario all'emendamento.

L'emendamento 16.291 mi pare sinceramente privo di qualsiasi senso dispositivo, e di conseguenza esprimo parere contrario.

Sull'emendamento 16.298 sul quale la 5ª Commissione ha espresso avviso contrario, esprimo parere contrario anche sul merito.

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MONTECCHI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti 16.211, 16.212, 16.213, 16.215, 16.220, 16.221 e 16.222.

Per quanto riguarda l'emendamento 16.223, identico all'emendamento 16.224, il Governo non esprime parere contrario; non c'è dubbio che con la dizione «organizzazioni sindacali» in quel caso si fa riferimento anche alle associazioni imprenditoriali, ma una precisazione in tal senso non determina assolutamente problemi; il Governo, pertanto, esprime parere favorevole.

Il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti 16.228, 16.8, 16.12 e sull'emendamento 16.229, sostanzialmente identico all'emendamento 16.230.

È contrario altresì agli emendamenti 16.7 ed agli emendamenti 16.286 e 16.287, di uguale contenuto.

Anche sull'emendamento 16.288 esprime parere contrario, per le ragioni testè affermate dal relatore.

Il Governo è infine contrario anche agli emendamenti 16.288a, 16.291 e 16.298.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.211 sul quale, ricordo, la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante proce-

dimento elettronico, dell'emendamento 16.211, presentato dal senatore Filograna e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	137
Senatori votanti	136
Maggioranza	69
Favorevoli	1
Contrari	135

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1918 e 449

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.212 sul quale, ricordo, la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.212, presentato dal senatore Manzi e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	138
Senatori votanti	137
Maggioranza	69
Favorevoli	2
Contrari	135

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1918 e 449

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 16.214 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.213, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.213, presentato dal senatore Manfroi.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	139
Senatori votanti	138
Maggioranza	70
Favorevoli	1
Contrari	135
Astenuti	2

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1918 e 449

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.215, presentato dal senatore Filograna e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.220, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.221, presentato dal senatore Cortelloni e da altri senatori, identico all'emendamento 16.222, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.223, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori, identico all'emendamento 16.224, presentato dal senatore Mundi e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.228, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico dell'emendamento 16.228, presentato dal senatore Filograna e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	140
Senatori votanti	139
Maggioranza	70
Favorevoli	3
Contrari	135
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1918 e 449

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.8, presentato dal senatore Cortelloni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.12, presentato dal senatore Manzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.229, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori, identico all'emendamento 16.230, presentato dal senatore Mundi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.7, presentato dal senatore Cortelloni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.238, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.286, presentato dal senatore Mundi e da altri senatori, identico all'emendamento 16.287, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.288, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.288a, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.291, presentato dal senatore Filograna e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.298, presentato dal senatore Filograna e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 16, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17:

Art. 17.

(Riordino della formazione professionale)

1. Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate opportunità di formazione ed elevazione professionale anche attraverso l'integrazione del sistema di formazione professionale con il sistema scolastico e con il mondo del lavoro e un più razionale utilizzo delle risorse vigenti, an-

che comunitarie, destinate alla formazione professionale e al fine di realizzare la semplificazione normativa e di pervenire ad una disciplina organica della materia, anche con riferimento ai profili formativi di speciali rapporti di lavoro quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, il presente articolo definisce i seguenti principi e criteri generali, nel rispetto dei quali sono adottate norme di natura regolamentare costituenti la prima fase di un più generale, ampio processo di riforma della disciplina in materia:

a) valorizzazione della formazione professionale quale strumento per migliorare la qualità dell'offerta di lavoro, elevare le capacità competitive del sistema produttivo, in particolare con riferimento alle medie e piccole imprese e incrementare l'occupazione, attraverso attività di formazione professionale caratterizzate da moduli flessibili, adeguati alle diverse realtà produttive locali nonchè di promozione e aggiornamento professionale degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei soci di cooperative, secondo modalità adeguate alle loro rispettive specifiche esigenze;

b) attuazione dei diversi interventi formativi anche attraverso il ricorso generalizzato a *stages*, in grado di realizzare il raccordo tra formazione e lavoro e finalizzati a valorizzare pienamente il momento dell'orientamento nonchè a favorire un primo contatto dei giovani con le imprese;

c) svolgimento delle predette attività di formazione professionale di base da parte delle regioni e/o delle province, anche in convenzione con enti privati aventi i requisiti di legge;

d) destinazione progressiva delle risorse di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di formazione dei lavoratori nell'ambito di piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali, con specifico riferimento alla formazione di lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, di lavoratori collocati in mobilità, di lavoratori disoccupati per i quali l'attività formativa è propedeutica all'assunzione; le risorse di cui alla presente lettera confluiranno in uno o più fondi nazionali, articolati regionalmente e territorialmente aventi configurazione giuridica di tipo privatistico e gestiti con partecipazione delle parti sociali; dovranno altresì essere definiti i meccanismi di integrazione del fondo di rotazione;

e) attribuzione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di funzioni propositive ai fini della definizione da parte del comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 1996, dei criteri e delle modalità di certificazione delle competenze acquisite con la formazione professionale;

f) adozione di misure idonee a favorire, secondo piani di intervento predisposti d'intesa con le regioni, la formazione e la mobilità interna o esterna al settore degli addetti alla formazione professionale nonchè la ristrutturazione degli enti di formazione e la trasformazione dei centri in agenzie formative al fine di migliorare l'offerta formativa e

facilitare l'integrazione dei sistemi; le risorse finanziarie da destinare a tali interventi saranno individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito delle disponibilità, da preordinarsi allo scopo, esistenti nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e di quelle derivanti, nell'ambito del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 5 della presente legge, dal contributo di cui al comma 1 del medesimo articolo 5;

g) semplificazione delle procedure, definite a livello nazionale anche attraverso parametri *standard*, con deferimento ad atti delle Amministrazioni competenti e a strumenti convenzionali oltre che delle disposizioni di natura integrativa, esecutiva e organizzativa anche della disciplina di specifici aspetti nei casi previsti dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del comma 2;

h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti.

2. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 1 sono emanate, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della funzione pubblica e degli affari regionali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e le competenti Commissioni parlamentari.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

17.100

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) previsione all'interno dei diversi interventi formativi di momenti generalizzati di *stages* in grado di realizzare un più stretto raccordo tra formazione e lavoro».

17.13

MANZI, MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, CAPONI, ALBERTINI, RUSSO SPENA, CARCARINO

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «destinazione progressiva delle», con le parole: «entro il 1999 saranno integralmente trasferite le»; dopo le parole: «le risorse di cui alla presente lettera confluiranno», inserire le parole: «, con un impegno di un terzo dell'intera disponibilità per ciascuno degli anni 1997, 1998, 1999», sostituire le parole da: «dovranno altresì», fino alla fine della lettera con le altre: «i fondi possono erogare contributi, con riferimento a parametri prefissati e con modalità di erogazione semplificata e/o automatica, anche a concorso delle spese di formazione già sostenute».

17.100a

FILOGRANA, MUNDI, MULAS, BONATESTA

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «destinazione progressiva delle» con le seguenti: «destinazione integrale, entro il 1999, delle».

17.7

CORTELLONI, NOVI, MUNDI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «legge 19 agosto 1993, n. 236» aggiungere le seguenti: «agli interventi di aggiornamento professionale degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei soci di cooperative nonchè».

17.500

MUNDI, FILOGRANA

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «le risorse di cui alla presente legge confluiranno», inserire le parole: «con un impegno di un terzo dell'intera disponibilità per ciascuno degli anni 1997, 1998, 1999».

17.8

CORTELLONI, NOVI, MUNDI

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «con partecipazione delle parti sociali», aggiungere le parole: «i fondi possono essere erogati, con riferimento a parametri prefissati e con modalità di erogazione semplificata e/o automatica, anche a concorso delle spese di formazione già sostenute».

17.9

CORTELLONI, FILOGRANA, MUNDI, NOVI

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) adozione di misure idonee a favorire, sulla base di appositi piani predisposti dalle regioni, la ristrutturazione degli enti di formazione e la loro progressiva trasformazione in agenzie pubbliche polyvalenti di formazione, al fine di migliorare l'offerta formativa e facilitare l'integrazione dei sistemi».

17.150

MANZI, MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, CAPONI, ALBERTINI, RUSSO SPENA, CARCARINO

Al comma 2, dopo le parole: «ricerca scientifica e tecnologica», inserire le altre: «per le pari opportunità».

17.159

IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

MULAS. Signor Presidente, illustrerò brevemente l'emendamento 17.100 e svolgerò alcune considerazioni sull'articolo 17.

In questo articolo si vuole affrontare tutto il complesso problema della formazione professionale, problema molto ampio e delicato, che a parer nostro non può essere affrontato in un solo articolo. Ritengo che tale questione avrebbe richiesto l'elaborazione, da parte del Governo, di un disegno di legge ben formulato, in modo che uno degli aspetti più delicati del lavoro, cioè creare lavoro qualificato, venga realmente precisato bene e soprattutto, oltre al lavoro e alla preparazione, anche quello che è l'aggiornamento continuo.

Quindi, non solo il tutto viene elencato in un articolo molto breve, ma abbiamo notato che in questo stesso articolo si espropriano le regioni di molti compiti che a mio parere potrebbero essere delegati. Invece il Governo si autodelega a fare di tutto. Altro che decentramento! Qui notiamo che, al posto di esserci un decentramento, c'è un accentramento.

Pertanto noi riteniamo che sia opportuno rivedere il meccanismo della formazione professionale, perchè determinante nello sbocco del lavoro, ma liquidare tutto in un articolo ci sembra molto ma molto riduttivo.

Relativamente poi all'emendamento proposto, ripeto che la formazione professionale è una materia molto delicata: dovrebbe investire le competenze delle regioni che sono dimenticate; dovrebbe investire enti pubblici e privati e quindi, a parer nostro, non può essere riformata solo mediante decreti governativi.

Per questo noi chiediamo che venga soppresso l'articolo 17 e che il Governo si impegni a presentare in tempi rapidi un disegno di legge in materia.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 17.13, 17.100a, 17.7, 17.500, 17.8, 17.9 e 17.150 si intendono illustrati.

MONTECCHI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, l'emendamento 17.159 mira ad integrare i diversi soggetti ministeriali tesi al coordinamento per quanto riguarda il riordino della formazione professionale.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SMURAGLIA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 17.100, perchè l'articolo 17 riguarda una disposi-

zione fondamentale in questo testo. Se sopprimessimo questo avvio al riordino completo della formazione professionale, toglieremmo un pò del contenuto fondamentale del provvedimento.

Per quanto riguarda l'emendamento 17.13, si capisce l'intenzione, però finirebbe per essere troppo vincolante, nel senso che si imporrebbe sempre e comunque lo *stage*. Forse è il caso di essere un pò più flessibili, quindi il parere è contrario

Esprimo parere contrario sull'emendamento 17.100a, perchè si tratta di un riferimento a concorso di spese già sostenute che non sarebbe ammissibile. L'emendamento 17.7 è troppo vincolante, per cui il parere è contrario. L'emendamento 17.500, invece, è fuori posto, nel senso che qui si sta parlando di formazione professionale dei lavoratori, mentre l'emendamento tratta un'altra partita, per cui il parere è contrario. Gli emendamenti 17.8 e 17.9 sono troppo vincolanti, pertanto, esprimo parere contrario.

L'emendamento 17.150 richiede una considerazione sulla quale sarebbe il caso di richiamare un momento l'attenzione. Nel testo si prevedono piani redatti centralmente d'intesa con le regioni. Con l'emendamento 17.150 si privilegiano le regioni. Debbo dire che, in uno Stato che si sta avviando a forme di federalismo, forse questa formulazione è più esatta. Personalmente, pertanto, sarei favorevole all'accoglimento di questo emendamento così come dell'emendamento 17.159, presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MONTECCHI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti 17.100, 17.13, 17.100a, 17.7, 17.500, 17.8 e 17.9.

Per quanto riguarda l'emendamento 17.150, riteniamo che la nostra formulazione sia più chiara rispetto alla funzione dell'intesa. Noi qui abbiamo una rigidità, in particolare nella formulazione: «sulla base di appositi piani predisposti dalle regioni». Noi chiediamo che si scriva «sulla base di appositi piani predisposti di intesa», come noi abbiamo ipotizzato. Esprimo, quindi, parere contrario su questo emendamento.

Esprimo altresì parere favorevole sull'emendamento 17.159.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.100, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.13, presentato dal senatore Manzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.100a, presentato dal senatore Filograna e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.7, presentato dal senatore Cortelloni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.500, presentato dai senatori Mundi e Filograna.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.8, presentato dal senatore Cortelloni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.9, presentato dal senatore Cortelloni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.150, presentato dal senatore Manzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.159, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 17, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18:

Art 18.

(Tirocini formativi e di orientamento)

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e *stages* a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:

a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli en-

ti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purchè iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;

b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione, con priorità per quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;

d) previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di *handicap*, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti;

e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività;

f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso degli *stages* e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro;

g) possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articolo a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante;

h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti.

i) computabilità dei soggetti portatori di *handicap* impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

18.100

CORTELLONI, NOVI, MUNDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18. – 1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promosse iniziative di tirocinio pratico e di esperienza a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono progettate ed attuate, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, da:

- a) università;
- b) provveditorati agli studi;
- c) istituzioni scolastiche statali e istituzionali scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
- d) centri pubblici e privati di formazione e/o orientamento;
- e) agenzie regionali per l'impiego e uffici paritetici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- f) comunità terapeutiche e cooperative sociali;
- g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.

3. Gli organismi di cui al comma 2 avviano i soggetti di cui al comma 1 presso datori di lavoro pubblici e privati, dandone preventiva comunicazione all'ispettorato del lavoro territorialmente competente nonchè alle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in mancanza agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative. I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti ad essi avviati ai sensi del presente comma non costituiscono rapporti di lavoro.

4. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro mediante convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile. Essi garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico ed organizzativo delle attività.

5. I tirocini pratici di esperienza, qualora effettuati nell'ambito di attività di formazione professionale, sono disciplinati dall'articolo 15 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalla normativa regionale. Qualora la normativa regionale non indichi limiti di durata, ai predetti tirocini si applicano i limiti indicati al comma 6, lettera b).

6. I tirocini di cui al comma 1 sono attuati nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione. Essi possono valere come crediti formativi da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un

rapporto di lavoro. Essi sono realizzati entro i limiti e con le modalità di seguito indicate:

a) per gli utenti in formazione scolastica, compresi gli utenti che hanno concluso i relativi studi da non più di sei mesi, hanno durata non superiore a tre mesi e vengono promossi dalle strutture scolastiche, formative e/o di orientamento;

b) per gli utenti in attesa di occupazione ovvero inoccupati, disoccupati, in mobilità, hanno durata non superiore a quattro mesi, sono svolti in specifico ruolo o ambito lavorativo e vengono promossi dalle strutture di cui al comma 2, lettere d), e) ed f);

c) per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano i corsi per diplomi universitari, hanno durata non superiore a dodici mesi e vengono promossi dalle università; per coloro che hanno concluso i predetti studi da non più di dodici mesi, fatta esclusione per quelli impiegati nel servizio militare o in quello civile, i tirocini hanno durata non superiore a dodici mesi e vengono promossi dall'università e dai centri di orientamento;

d) per gli utenti forniti di diploma di istruzione secondaria superiore che frequentino corsi post-secondari di perfezionamento o specializzazione hanno durata non superiore a sei mesi;

e) per gli allievi dei corsi post laurea hanno durata non superiore a sei mesi e vengono promossi dalle strutture di cui al comma 2, punti a) e d).

7. I limiti temporali di cui al comma 6 sono incrementati sino al doppio nel caso di tirocini di cui beneficiano i soggetti portatori di *handicap*. La commissione regionale per l'impiego può disporre che, per specifici progetti relativi ai predetti lavoratori, la durata del tirocinio sia incrementata sino ad un massimo di ventiquattro mesi. I soggetti portatori di *handicap* che svolgono il tirocinio sono computabili ai fini dell'assolvimento dell'obbligo occupazionale previsto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, quando il tirocinio è svolto in attuazione di programmi di assunzione previsti da convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

8. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui al comma 2 e i datori di lavoro, pubblici e privati. Essi devono:

a) fare esplicito riferimento ad un progetto formativo e/o di orientamento che va allegato alla convenzione;

b) indicare il nominativo del *tutor* aziendale e di quello incaricato dall'ente promotore di monitorare il tirocinio;

c) indicare il periodo di svolgimento e la durata del tirocinio;

d) indicare gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui al comma 4.

9. Le disposizioni del presente articolo, comprese quelle relative alle coperture assicurative, sono estese ai cittadini comunitari che effettuano esperienze di tirocinio in Italia, anche nell'ambito dei programmi co-

munitari in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonchè ai cittadini extracomunitari secondo criteri e modalità da definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.

10. Sono abrogati i commi 14, 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed il comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

11. Nei limiti e secondo le modalità determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, gli oneri finanziari connessi all'attuazione dei progetti di tirocinio previsti dal presente articolo a favore di giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse del Centro e del Nord possono essere ammessi al rimborso totale o parziale, ivi compresi, nel caso in cui i predetti progetti lo prevedano, quelli relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del giovane. Alle finalità del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo, nell'ambito del Fondo per l'occupazione.

12. Per la partecipazione al tirocinio, gli studenti lavoratori hanno diritto ad usufruire di una sospensione del rapporto di lavoro, nei termini e con le modalità previste dalla contrattazione collettiva. La sostituzione del lavoratore giustifica l'assunzione con contratto di lavoro a termine».

18.298 (Già 17.298)

FILAGRANA, MUNDI, MULAS, BONATESTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18. – Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promosse iniziative di tirocinio pratico e di esperienza a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono progettate ed attuate, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, da:

- a) università;
- b) provveditorati agli studi;
- c) istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
- d) centri pubblici e privati di formazione e/o orientamento;
- e) agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- f) comunità terapeutiche e cooperative sociali;
- g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.

3. Gli organismi di cui al comma 2 avviano i soggetti di cui al comma 1 presso datori di lavoro pubblici e privati, dandone preventiva comunicazione all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente nonchè alle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative. I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti ad essi avviati ai sensi del presente comma non costituiscono rapporti di lavoro.

4. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro mediante convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile. Essi garantiscono la presenza di un *tutor* come responsabile didattico ed organizzativo delle attività.

5. I tirocini pratici di esperienza, qualora effettuati nell'ambito di attività di formazione professionale, sono disciplinati dall'articolo 15 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalla normativa regionale. Qualora la normativa regionale non indichi limiti di durata, ai predetti tirocini si applicano i limiti indicati al comma 6, lettera *b*).

6. I tirocini di cui al comma 1 sono attuati nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione. Essi possono valere come crediti formativi da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro. Essi sono realizzati entro i limiti e con le modalità di seguito indicate:

a) per gli utenti in formazione scolastica, compresi gli utenti che hanno concluso i relativi studi da non più di sei mesi, hanno durata non superiore a tre mesi e vengono promossi dalle strutture scolastiche, formative e/o di orientamento;

b) per gli utenti in attesa di occupazione ovvero inoccupati, disoccupati, in mobilità, hanno durata non superiore a quattro mesi, sono svolti in specifico ruolo o ambito lavorativo e vengono promossi dalle strutture di cui al comma 2, lettere *d*), *e*) ed *f*);

c) per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano i corsi per diplomi universitari, hanno durata non superiore a dodici mesi e vengono promossi dalle università; per coloro che hanno concluso i predetti studi da non più di dodici mesi, fatta esclusione per quelli impiegati nel servizio militare o in quello civile, i tirocini hanno durata non superiore a dodici mesi e vengono promossi dall'università e dai centri di orientamento;

d) per gli utenti forniti di diploma di istruzione secondaria superiore che frequentino corsi post-secondari di perfezionamento o specializzazione hanno durata non superiore a sei mesi;

e) per gli allievi dei corsi post laurea hanno durata non superiore a sei mesi e vengono promossi dalle strutture di cui al comma 2, punto *a*) e *d*).

7. I limiti temporali di cui al comma 6 sono incrementati sino al doppio nel caso di tirocini di cui beneficino i soggetti portatori di *handicap*. La commissione regionale per l'impiego può disporre che, per specifici progetti relativi ai predetti lavoratori, la durata del tirocinio sia

incrementata sino ad un massimo di ventiquattro mesi. I soggetti portatori di *handicap* che svolgono il tirocinio sono computabili ai fini dell'assolvimento dell'obbligo occupazionale previsto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, quando il tirocinio è svolto in attuazione di programmi di assunzione previsti da convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

8. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui al comma 2 e i datori di lavoro, pubblici e privati. Esse devono:

a) fare esplicito riferimento ad un progetto formativo e/o di orientamento che va allegato alla convenzione;

b) indicare il nominativo del tutor aziendale e di quello incaricato dall'ente promotore di monitorare il tirocinio;

c) indicare il periodo di svolgimento e la durata del tirocinio;

d) indicare gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui al comma 4.

9. Le disposizioni del presente articolo, comprese quelle relative alle coperture assicurative, sono estese ai cittadini comunitari che effettuano esperienze di tirocinio in Italia, anche nell'ambito dei programmi comunitari in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini extracomunitari secondo criteri e modalità da definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.

10. Sono abrogati i commi 14, 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed il comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

11. Nei limiti e secondo le modalità determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, gli oneri finanziari connessi all'attuazione dei progetti di tirocinio previsti dal presente articolo a favore di giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse del Centro e del Nord possono essere ammessi al rimborso totale o parziale, ivi compresi, nel caso in cui i predetti progetti lo prevedano, quelli relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del giovane. Alle finalità del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo, nell'ambito del Fondo per l'occupazione.

12. Per la partecipazione al tirocinio, gli studenti lavoratori hanno diritto ad usufruire di una sospensione del rapporto di lavoro, nei termini e con le modalità previste dalla contrattazione collettiva. La sostituzione del lavoratore giustifica l'assunzione con contratto di lavoro a termine».

18.3

CORTELLONI, NOVI, MUNDI

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «maggiormente rappresentative a livello nazionale».

18.101

MANZI, MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, CAPONI, ALBERTINI, RUSSO SPENA, CARCARINO

Gli emendamenti 18.100, 18.298 e 18.3 si intendono illustrati. Invito i presentatori ad illustrare l'emendamento 18.101.

* BERGONZI. Signor Presidente, illustrando l'emendamento 18.101, approfitto per svolgere alcune considerazioni sulla questione della formazione professionale.

Nell'articolo precedentemente sottoposto al voto tale problema è stato affrontato in un modo tale, a mio avviso, da richiedere una ben più approfondita articolazione a cui dovrebbe corrispondere un'altrettanto più approfondita analisi della situazione.

Signor Presidente, tutti sappiamo qual è la situazione della formazione professionale nel nostro paese. Essa è a dir poco caotica, insoddisfacente dal punto di vista della qualità ed in base ad essa ci troviamo ormai al paradosso per cui i fondi resi disponibili per la formazione professionale a livello europeo sono utilizzati in minima parte – se non vado errato – intorno al 10-20 per cento delle disponibilità.

Per questa ragione, credo sarebbe stato necessario affrontare il problema in modo più articolato di quanto si è fatto nell'articolo 17. Ritengo, inoltre, che con questo articolo si sia evitato un rischio serio, a mio avviso uno dei rischi maggiori, cioè quello di puntare ad una privatizzazione completa della formazione professionale; questo tipo di rischio però è stato evitato grazie ad un emendamento presentato in Commissione da Rifondazione Comunista, in quanto si attribuisce ancora alle regioni la responsabilità ed il compito della formazione professionale, compito cui si può assolvere tramite convenzioni, anche stipulate con enti privati.

Signor Presidente, infine, mi rammarico del fatto che l'Assemblea non abbia accolto un emendamento del nostro Gruppo su cui il relatore aveva dichiarato il proprio assenso. Pertanto, in base a tali considerazioni, ritengo di dover esprimere un giudizio di astensione su questo articolo, auspicando un aggiornamento e un approfondimento dell'articolato sulla formazione professionale nel momento in cui il provvedimento sarà in discussione alla Camera.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo ad esprimersi sugli emendamenti in esame.

SMURAGLIA, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 18.100, soppressivo dell'articolo, in quanto l'articolo 18 è uno dei capisaldi del provvedimento. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 18.298 e 18.3, che sono identici, in quanto con essi si vorrebbe inserire una disciplina organica che però richiede maggiore attenzione ed approfondimento. Per quanto riguarda l'emendamento 18.101, sopprimendo il riferimento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale si finirebbe per intendere qualsiasi tipo di organizzazione; per cui il parere è contrario.

MONTECCHI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti

18.100, 18.298, 18.3 ed anche sul 18.101, in quanto determinerebbe un evidente appesantimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.100, presentato dal senatore Cortelloni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.298, identico all'emendamento 18.3, sui quali la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 18.298, presentato dal senatore Filograna e da altri senatori, identico all'emendamento 18.3, presentato dal senatore Cortelloni e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	141
Senatori votanti	140
Maggioranza	71
Favorevoli	1
Contrari	139

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1918 e 449

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.101, presentato dal senatore Manzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 18.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19:

Art. 19.

*(Disposizioni in materia di lavori
socialmente utili)*

1. Per la prosecuzione dei lavori socialmente utili presso il Ministero per i beni culturali e ambientali è autorizzata la spesa per il 1997 di lire 26 miliardi.

2. Le disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili trovano applicazione anche per i progetti di ricerca predisposti e realizzati dagli enti pubblici del comparto, volti ad utilizzare ricercatori e tecnici di ricerca che beneficiano o hanno beneficiato di trattamenti di integrazione salariale o di mobilità. Nel caso di lavoratori i quali, all'atto dell'impiego in lavori socialmente utili nel campo della ricerca, non fruiscono di alcun trattamento previdenziale, può essere prevista una durata del progetto fino ad un massimo di ventiquattro mesi. L'onere relativo all'erogazione del sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti delle risorse a tale fine preordinate.

3. All'articolo 1, comma 21, primo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole: «dalla legge 29 marzo 1995, n. 95,» sono inserite le seguenti: «anche con capitale sociale non inferiore a 500 milioni di lire».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, nonchè il seguente ordine del giorno:

Sopprimere l'articolo.

19.500

FILOGRANA, MUNDI

Sopprimere il comma 1.

19.100

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Il Senato,

considerato:

il valore storico e antropologico dei Nuraghi;

l'esigenza di risollevarle le condizioni economiche della Sardegna, in special modo delle zone interne, anche mediante la valorizzazione dei beni ambientali e culturali e lo sviluppo del turismo,

impegna il Governo:

a destinare una quota delle risorse di competenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, di cui all'articolo 19, comma 1, alla regione Sardegna, per la realizzazione di progetti di lavori socialmente utili intesi al recupero culturale ed antropologico dei Nuraghi.

9.1918.15 MULAS, CAMPUS, MARTELLI, MANIS, MURINEDDU, CADDEO, MELONI, NIEDDU

Invito i presentatori ad illustrarli.

L'emendamento 19.500 è fatto proprio dal senatore Novi e si dà per illustrato.

MULAS. Intendo illustrare l'ordine del giorno. Il primo comma dell'articolo 19 prevede che per la prosecuzione dei lavori socialmente utili presso il Ministero per i beni culturali e ambientali è autorizzata la spesa di 26 miliardi per il 1997. Avevamo proposto un emendamento in Commissione in cui chiedevamo che una quota di questa somma fosse riservata al recupero di un bene archeologico unico nel suo genere in Italia: i nuraghi della Sardegna. Senza voler condizionare la volontà di tutti, in Commissione mi è stato suggerito – e mi sembra che fossero tutti d'accordo – di trasformare questo emendamento in ordine del giorno che è stato poi firmato da tutti i senatori della Sardegna presenti nei diversi schieramenti politici in Senato.

Voglio ricordare semplicemente questo, che si tratta di un patrimonio archeologico unico al mondo. Dice uno dei massimi studiosi in questo settore, Christian Zervos (uno studioso della Sorbona, quindi non un sardo, un italiano che possa essere condizionato; è un rettore famoso perchè fra le sue opere ricordiamo il catalogo critico di tutte le opere di Picasso), dice testualmente: «Si deve comunque riconoscere l'importanza di questi monumenti concepiti e realizzati nello spirito che è proprio degli uomini della Sardegna, e tale importanza è talmente reale che l'ignoranza di queste architetture impedisce di possedere un prezioso criterio per valutare la sensibilità dell'uomo sardo e farsi un'idea ben chiara del suo stile e del suo spirito. Nell'estrema severità delle forme e nella quasi totale sobrietà degli effetti risiede ugualmente una bellezza fatta di una grandiosità senza eloquenza e di un sentimento di indistruttibile solidità, bellezza analoga a quella di monumenti architettonici del bacino del Medio Oriente».

Con queste premesse, sicuro che tutti i colleghi della Sardegna hanno caldeggiato presso i Gruppi di appartenenza l'emendamento in esame, chiedo a tutta l'Aula di approvarlo, in modo tale che questo bene archeologico unico nel suo genere per le scarse somme a disposizione della Sardegna non vada poi definitivamente perso.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

SMURAGLIA, *relatore*. Sull'emendamento 19.500, presentato dai senatori Filograna e Mundi e fatto proprio dal senatore Novi, il parere è contrario, perchè non c'è nessuna ragione per sopprimere la destinazione di fondi per la ricerca per lavori socialmente utili; analogamente, il parere è contrario sull'emendamento 19.100.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno, le cui aspettative ed indicazioni sono condivise dal relatore, mi permetterei di chiedere al proponente se, invece di una formulazione così vincolante qual è quella che impegna il Governo «a destinare una quota delle risorse...», stabilendo un limite così netto e preciso, si potesse riformulare l'ordine del giorno in questo modo: «a tener conto nella destinazione delle risorse», sostituendo altresì le parole: «per la realizzazione» con le altre: «della necessità della realizzazione». È la stessa finalità, è un pò meno vincolante rispetto ad altre destinazioni e mi sembrerebbe preferibile, se il proponente fosse d'accordo su questa formulazione.

PRESIDENTE. Senatore Mulas, concorda con la proposta ora avanzata dal relatore?

MULAS. Sì, signor Presidente, sono d'accordo.

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

MONTECCHI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti 19.500 e 19.100. Per quanto riguarda l'ordine del giorno, noi siamo d'accordo con l'ipotesi di riformulazione avanzata dal senatore Smuraglia nella sua veste di relatore, quindi, naturalmente se i proponenti sono d'accordo, noi accoglieremmo con questa formulazione l'ordine del giorno di cui riconosciamo il valore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

MANFROI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MANFROI. Signor Presidente, desidero esprimere il parere favorevole della Lega Nord-Per la Padania indipendente sull'emendamento 19.100 e sull'ordine del giorno che ha come primo firmatario il senatore Mulas, che prevede di destinare una quota delle somme disponibili per i lavori socialmente utili per il recupero dei nuraghi. Penso che essi siano un patrimonio di tutta l'umanità e non solo della Sardegna, quindi anche della Padania, per cui esprimiamo convintamente un parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.500, presentato dai senatori Filograna e Mundi e fatto proprio dal senatore Novi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.100, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 15, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori, nel testo riformulato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 19.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 19:

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Lavori socialmente ed ambientalmente utili)

1. A partire dal 1° settembre 1997 sono avviati al lavoro per l'attuazione di progetti socialmente ed ambientalmente utili, della durata minima di dodici mesi, giovani inoccupati di età non superiore ai 28 anni, ovvero 30 nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE 20/81, del Consiglio, del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, iscritti da almeno due anni nelle liste di collocamento e privi di qualsiasi forma di sostegno al reddito. Le Commissioni Regionali per l'Impiego definiscono i criteri di priorità per l'avvio dei giovani ai progetti socialmente ed ambientalmente utili. L'assegnazione dei giovani avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla base dei criteri dettati dalle Commissioni Regionali per l'Impiego.

2. Per progetti socialmente e ambientalmente utili si intendono i progetti attivati, ai fini della presente legge, da Amministrazioni pubbliche, da società a prevalente partecipazione pubblica e da cooperative che abbiano una riconosciuta utilità sociale, con particolare riferimento al sostegno e all'occupazione e alla tutela dell'ambiente. I soggetti di cui al presente comma possono avvalersi del supporto tecnico-progettuale delle Aziende per l'impiego per la predisposizione dei progetti medesimi.

3. I progetti di cui al comma 2, se presentati da Amministrazioni pubbliche, devono interessare attività effettivamente aggiuntive ed integrative di quelle normalmente svolte e nei settori in cui si riscontrano gravi insufficienze.

4. I progetti di cui al comma 2 devono prioritariamente essere rivolti a:

- a) settori culturali, della protezione civile, al ripristino dell'assetto idrogeologico;
- b) alla manutenzione e al recupero del patrimonio collettivo;
- c) allo sviluppo del turismo, al riassetto dei centri storici;
- d) ai servizi socio-assistenziali;
- e) al recupero delle aree industriali dismesse.

5. I soggetti di cui al presente articolo sono presentati dai soggetti di cui al comma 2 alla Commissione Regionale per l'Impiego che, previa valutazione di merito, provvede, entro trenta giorni dalla loro presentazione, alla loro approvazione, dando priorità a progetti che prevedano la promozione, una volta terminato il progetto, di occasioni di lavoro permanente, anche in forma autonoma o cooperative, e che utilizzino forme di cofinanziamento a valere sulle risorse comunitarie. I progetti possono prevedere al loro interno periodi di formazione.

6. I soggetti di cui al comma 1 impiegati in progetti socialmente ed ambientalmente utili prestano la loro opera fino alla fine del progetto stesso.

7. È istituito presso la Presidenza del Consiglio un apposito Fondo per la realizzazione di progetti socialmente ed ambientalmente utili, allo scopo di finanziare i progetti di cui ai commi precedenti. Con decreto del Presidente del Consiglio si provvede, in prima istanza, alla ripartizione degli stanziamenti su base regionale in funzione della gravità degli squilibri dei mercati locali del lavoro.

8. Ai soggetti di cui al comma 1 impiegati in progetti socialmente ed ambientalmente utili è riconosciuta una retribuzione oraria pari a quella dei dipendenti pubblici impiegati in attività affini e comunque una retribuzione mensile non inferiore ad un milione di lire. Gli stessi soggetti godono della tutela normativa e contrattuale nonchè delle coperture assicurative e previdenziali previste dalla legislazione vigente per i lavoratori dipendenti nonchè dei diritti di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300. I periodi di utilizzazione in progetti socialmente ed ambientalmente utili costituiscono titolo preferenziale nei pubblici concorsi.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati complessivamente in lire 3.500 miliardi per il 1977, lire 3.500 miliardi per il 1998 e 3.500 miliardi per il 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa per il triennio 1997-1999 di cui alle leggi qui di seguito riportate e per i singoli importi a fianco indicati:

L. 610 del 14-8-1982	50 mld
L. 218 del 30-7-1990	50 mld
L. 610 del 14-8-1982	50 mld
L. 810 del 24-10-1977	200 mld
L. 465 dell'1-1-1994	50 mld
D.P.R. 367 del 20-4-1994	500 mld

D.P.R. 367 del 20-4-1994	500 mld
D.P.R. 367 del 20-4-1994	1.000 mld
D.P.R. 1077 del 5-6-1976	500 mld
L. 465 dell'1-1-1949	50 mld
L. 468 del 5-8-1978	50 mld
D.P.R. 1076 del 5-6-1976	50 mld
D.P.R. 1077 del 5-6-1976	150 mld
L. 419 del 22-12-1989	100 mld
L. 958 del 24-12-1986	100 mld
L. 812 del 26-6-1965	100 mld
TOTALE . . .	<u>3.500 mld</u>

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

19.0.100 MANZI, MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, CAPONI, ALBERTINI, RUSSO SPENA, CARCARINO

In via subordinata all'emendamento 19.0.100, dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Lavori socialmente ed ambientalmente utili)

1. A partire dal 1° settembre 1997 sono avviati al lavoro per l'attuazione di progetti socialmente ed ambientalmente utili, della durata minima di dodici mesi, giovani inoccupati di età non superiore ai 28 anni, ovvero 30 nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE 20/81, del Consiglio, del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, iscritti da almeno due anni nelle liste di collocamento e privi di qualsiasi forma di sostegno al reddito. Le Commissioni Regionali per l'impiego definiscono i criteri di priorità per l'avvio dei giovani ai progetti socialmente ed ambientalmente utili. L'assegnazione dei giovani avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla base dei criteri dettati dalle Commissioni Regionali per l'Impiego.

2. Per progetti socialmente ed ambientalmente utili si intendono i progetti attivati, ai fini della presente legge, da Amministrazioni pubbliche, da società a prevalente partecipazione pubblica e da cooperative che abbiano una riconosciuta utilità sociale, con particolare riferimento al sostegno e all'occupazione e alla tutela ambientale. I soggetti di cui al presente comma possono avvalersi del supporto tecnico-progettuale delle Agenzie per l'impiego per la predisposizione dei progetti medesimi.

3 I progetti di cui al comma 2, se presentati da Amministrazioni pubbliche, devono interessare attività effettivamente aggiuntive ed inte-

grative di quelle normalmente svolte e nei settori in cui si riscontrano gravi insufficienze.

4. I progetti di cui al comma 2 devono prioritariamente essere rivolti a:

- a) settori culturali, della protezione civile, al ripristino dell'assetto idrogeologico;
- b) alla manutenzione e al recupero del patrimonio collettivo;
- c) allo sviluppo del turismo, al riassetto dei centri storici;
- d) ai servizi socio-assistenziali;
- e) al recupero delle aree industriali dismesse.

5. I progetti di cui al presente articolo sono presentati dai soggetti di cui al comma 2 alla Commissione Regionale per l'Impiego che, previa valutazione di merito, provvede, entro trenta giorni dalla loro presentazione, alla loro approvazione, dando priorità a progetti che prevedano la promozione, una volta terminato il progetto, di occasioni di lavoro permanente, anche in forma autonoma o cooperative, e che utilizzino forme di cofinanziamento a valere sulle risorse comunitarie. I progetti possono prevedere al loro interno periodi di formazione.

6. I soggetti di cui al comma 1 impiegati in progetti socialmente ed ambientalmente utili prestano la loro opera fino alla fine del progetto stesso.

7. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio un apposito Fondo per la realizzazione di progetti di lavoro socialmente ed ambientalmente utili, allo scopo di finanziare i progetti di cui ai commi precedenti. Con decreto del Presidente del Consiglio si provvede, in prima istanza, alla ripartizione degli stanziamenti su base regionale in funzione della gravità degli squilibri dei mercati locali del lavoro.

8. Ai soggetti di cui al comma 1 impiegati in progetti socialmente ed ambientalmente utili è riconosciuta una retribuzione oraria pari a quella dei dipendenti pubblici impiegati in attività affini e comunque una retribuzione mensile non inferiore ad un milione di lire. Gli stessi soggetti godono della tutela normativa e contrattuale nonchè delle coperture assicurative e previdenziali previste dalla legislazione vigente per i lavoratori dipendenti nonchè dei diritti di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300. I periodi di utilizzazione in progetti socialmente ed ambientalmente utili costituiscono titolo preferenziale nei pubblici concorsi.

9. Il CIPE, sui fondi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito con legge 20 dicembre 1996, n. 641, provvederà, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, a destinare al finanziamento dei progetti per giovani inoccupati, di cui al comma 2 del presente articolo, una quota parte delle risorse previste pari a lire 200 miliardi per il 1997 e a lire 600 miliardi annui a decorrere dal 1998 fino al 2012.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

19.0.101

MANZI, MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, CAPONI, ALBERTINI, RUSSO SPENA, CARCARINO

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Lavori socialmente ed ambientalmente utili)

1. Sono avviati al lavoro per l'attuazione di progetti socialmente ed ambientalmente utili i giovani inoccupati di età non superiore a 28 anni, ovvero 30 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE 2081/93, del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni iscritti da almeno due anni nelle liste di collocamento. Le Commissioni regionali per l'impiego definiscono i criteri di priorità per l'accesso ai progetti socialmente ed ambientalmente utili.

2. Per progetti socialmente e ambientalmente utili si intendono i progetti attivati, ai fini della presente legge da Amministrazioni pubbliche da società a prevalente partecipazione pubblica e da cooperative che abbiano una riconosciuta utilità sociale, con particolare riferimento al sostegno all'occupazione e alla tutela dell'ambiente.

3. Progetti di cui al comma 2 devono essere individuati fra gli ambiti di lavoro effettivamente aggiuntivi e integrativi di quelli normalmente svolti dalla Pubblica Amministrazione e nei settori in cui si siano riscontrati gravi insufficienze della medesima.

4. I progetti di cui al comma 2 devono prioritariamente essere rivolti:

- a) a settori culturali, ambientali, della protezione civile, al ripristino dell'assetto idro-geologico;
- b) alla manutenzione e al recupero del patrimonio collettivo;
- c) allo sviluppo del turismo, al riassetto dei centri storici;
- d) ai servizi socio-assistenziali;
- e) al recupero delle aree industriali dismesse.

5. I soggetti di cui al comma 1 impiegati in progetti socialmente e ambientalmente utili prestano la loro opera fino alla fine del progetto stesso.

6. Le Regioni d'intesa con le Commissioni regionali per l'impiego vagliano e selezionano i progetti e ripartiscono i fondi assegnati dallo Stato in relazione alla situazione occupazionale territoriale ed ambientale delle varie regioni, tra i soggetti che presentano progetti, compresi gli organi della Pubblica Amministrazione.

7. Ai soggetti di cui al comma 1 compete una retribuzione oraria pari a quella dei dipendenti pubblici impiegati in attività affini e comunque una retribuzione mensile non inferiore ad un milione di lire. Gli stessi soggetti godono della tutela normativa e contrattuale nonché delle coperture assicurative e previdenziali previste dalla legislazione vigente per i lavoratori dipendenti nonché dei diritti di cui al titolo 111 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

8. Il CIPE, sui fondi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito con legge 20 dicembre 1996, n. 641, provvederà, su proposta del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, a destinare al finanziamento dei progetti per giovani inoccupati, di cui al comma 2 del presente articolo, una quota parte delle risorse previste pari a lire 200 miliardi per il 1997 e a lire 600 miliardi annui a decorrere dal 1998 fino al 2012».

19.0.103 MANZI, MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, CAPONI, ALBERTINI, RUSSO SPENA, CARCARINO

Invito i presentatori ad illustrarli.

MANZI. Signor Presidente, comunico che il nostro Gruppo ritira gli emendamenti 19.0.100, 19.0.101 e 19.0.103.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 20:

Art. 20.

(Modifica all'articolo 5 della legge n. 223 del 1991)

1. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente: «Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, è inefficace qualora sia intimato senza l'osservanza della forma scritta o in violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, ed è annullabile in caso di inottemperanza del datore di lavoro all'onere della prova in ordine al ricorso o alla impossibilità di ricorrere a misure alternative oppure in ordine all'osservanza dei criteri di scelta previsti dal comma 1 del presente articolo».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21:

Art. 21.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 510 del 1996 e all'articolo 2 della legge n. 549 del 1995)

1. Al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui al periodo precedente, assegnate al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'attivazione dei progetti di lavori socialmente utili, non

impegnate nell'esercizio finanziario di competenza potranno esserlo in quello successivo».

2. Dopo il comma 12 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996 è inserito il seguente:

«12-*bis*. Durante i periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili i lavoratori sono inseriti nelle liste regionali di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, senza approvazione delle liste medesime da parte delle competenti Commissioni regionali per l'impiego. L'inserimento è disposto dal responsabile della Direzione regionale del lavoro, su segnalazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, le quali inviano tempestivamente i relativi elenchi comprendenti i nominativi dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili».

3. Al comma 13 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996 è aggiunto in fine il seguente periodo: «I predetti nominativi vengono altresì comunicati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale alla Commissione regionale per l'impiego».

4. Al comma 24 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I predetti nominativi vengono altresì comunicati dalle imprese alla Commissione regionale per l'impiego».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere i commi 2 e 3.

21.100 MANZI, MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, CAPONI, ALBERTINI, RUSSO SPENA, CARCARINO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

MANZI. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 21.100.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 21.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22:

Art. 22.

*(Delega al Governo per la revisione
della disciplina sui lavori socialmente utili)*

1. Per provvedere alla revisione della disciplina sui lavori socialmente utili prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° otto-

bre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il Governo è delegato ad emanare entro i termini di cui al predetto comma 1 un decreto legislativo che dovrà essere informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione dei prevalenti settori ai quali rivolgere progetti di lavori socialmente utili con particolare riguardo:

1) ai servizi alla persona: soprattutto con riguardo all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani, alla riabilitazione e recupero di tossicodipendenti, ai portatori di *handicap* e ad interventi mirati nei confronti delle devianze sociali;

2) alla valorizzazione del patrimonio culturale;

3) alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela del territorio;

4) alla raccolta differenziata, alla gestione di discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani;

5) alla manutenzione del verde pubblico;

6) alla tutela della salute nei luoghi pubblici e di lavoro;

7) al miglioramento della rete idrica;

8) all'adeguamento e perfezionamento del sistema dei trasporti;

9) alle operazioni di bonifica di aree industriali dismesse;

10) al recupero e risanamento dei centri urbani;

11) alla tutela degli assetti idrogeologici;

12) alle aree protette e ai parchi naturali;

b) condizioni di accesso ai lavori socialmente utili con ciò intendendosi le categorie di lavoratori nonchè soggetti inoccupati da utilizzare in progetti di lavori socialmente utili;

c) criteri per l'assegnazione dei lavoratori ai soggetti gestori dei piani di lavori socialmente utili;

d) trattamento economico e durata dell'impiego in lavori socialmente utili;

e) individuazione di criteri di armonizzazione dei trattamenti previdenziali tra le diverse figure impegnate in progetti di lavori socialmente utili;

f) armonizzazione della disciplina in materia di formazione di società miste operanti nel settore dei lavori socialmente utili e di durata temporale di regime di appalti o convenzioni protette in materia di svolgimento di lavori socialmente utili, da parte delle stesse;

g) individuazione di forme di incentivazione da erogare alle società miste di cui alla lettera f) successivamente alla conclusione dei periodi di attività svolte dalle stesse in regime di appalti o convenzioni protette.

2. Nel decreto legislativo di cui al comma 1 viene altresì prevista la costituzione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, di una idonea struttura organizzativa finalizzata al coordinamento in materia di lavori socialmente utili.

3. Lo schema di decreto legislativo dovrà essere trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari al fine della espressione del parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 22.

22.100

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 1, nell'alea, sostituire le parole: «i termini di cui al predetto comma 1», con le seguenti: «3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

22.101

MANZI, MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, CAPONI, ALBERTINI, RUSSO SPENA, CARCARINO

Al comma 1, lettera a), premettere il seguente numero:

01) Ai settori culturali, della protezione civile, al ripristino dell'assetto idrogeologico;

al numero 9), dopo le parole: «operazioni di», inserire la parola: «recupero»;

dopo il numero 10), aggiungere il seguente:

10-bis) allo sviluppo del turismo, al riassetto dei centri storici.

22.110

MANZI, MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, CAPONI, ALBERTINI, RUSSO SPENA, CARCARINO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «soggetti inoccupati», con le seguenti: «i giovani inoccupati di età non superiore a 28 anni, ovvero 30 nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE 208/93, del Consiglio, del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, iscritti da almeno due anni nelle liste di collocamento».

22.111

MANZI, MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, CAPONI, ALBERTINI, RUSSO SPENA, CARCARINO

Al comma 3, sostituire la parola: «trenta», con la seguente: «quindici».

22.112

MANZI, MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, CAPONI, ALBERTINI, RUSSO SPENA, CARCARINO

Invito i presentatori ad illustrarli.

MULAS. Signor Presidente, intervengo brevemente per svolgere una considerazione di carattere generale, che ho ripetuto anche in relazione all'esame di altri articoli contenuti in questo disegno di legge.

Quando abbiamo proposto con i nostri emendamenti piccole modifiche normative concernenti le materie in esame, il relatore ed il Governo ci hanno sempre detto che non si poteva, approfittando di questo provvedimento, modificare altre norme contenute in altre leggi vigenti in Italia. In questo caso, invece, si propone un articolo in cui non solo smentiscono e modificano tutti i pareri da loro espressi ma, a piene mani, cercano di continuare con una legislazione doppia, per cui per molti argomenti avremo sia questa che altre normative che affrontano tali problematiche.

È per tali ragioni che chiediamo la soppressione dell'articolo 22.

MANZI. Signor Presidente, diamo per illustrati gli emendamenti 22.101, 22.110, 22.111 e 22.112.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SMURAGLIA, *relatore*. Signor Presidente, mi dichiaro contrario all'emendamento 22.100, poichè un altro caposaldo del provvedimento in discussione è proprio l'indicazione di una via per una legge quadro sui lavori socialmente utili, largamente richiesta da tutti i settori dell'Assemblea.

L'emendamento 22.101 propone un termine troppo breve per essere praticabile, quindi sono contrario a tale proposta emendativa.

Per quanto riguarda l'emendamento 22.110, vorrei sottolineare che in realtà quanto in esso proposto è già contenuto nel testo dell'articolo in esame, salvo un punto: il riferimento all'inserimento, al numero 9, della parola: «recupero», dopo le parole: «operazioni di». Proporrei pertanto ai presentatori di mantenere solo questa parte della loro proposta emendativa. In effetti, questo è l'unico riferimento che manca perchè, come ho già detto, il resto mi sembra già compreso nel testo. Quindi, se i presentatori limitassero la formulazione della loro proposta emendativa solo a questa parte, sarei favorevole.

Esprimo, invece, parere contrario sull'emendamento 22.111, ritenendolo superato dagli emendamenti presentati. Ugualmente sono contrario all'emendamento 22.112 ritenendo già abbastanza ristretti i termini previsti nell'articolo stesso.

MONTECCHI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, il Governo è contrario all'emendamento 22.100 come anche all'emendamento 22.101.

Per quanto riguarda l'emendamento 22.110, il Governo è in sintonia con il relatore e pertanto invitiamo i presentatori ad accogliere il suggerimento del Governo.

Come giustamente ricordava il relatore, l'emendamento 22.111 è superato dall'emendamento presentato dal Governo, per cui mi permetto di suggerire ai presentatori di ritirarlo.

Il Governo è inoltre contrario all'emendamento 22.112.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione degli emendamenti, vorrei chiedere ai presentatori dell'emendamento 22.110 se accolgono il suggerimento del relatore (su cui il Governo si è dichiarato favorevole) di riformularlo limitandolo al solo riferimento all'inserimento, al numero 9), dopo le parole: «operazioni di», delle parole «recupero e».

MANZI. D'accordo signor Presidente, accogliamo il suggerimento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.100.

MULAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MULAS. Signor Presidente, il relatore ha affermato che si tratta di articoli fondamentali per il disegno di legge oggi al nostro esame. Vorrei fare, però, una considerazione: si tratta di articoli aggiuntivi, presentati dal Governo all'ultimo momento. Infatti questi emendamenti non esistevano nel testo iniziale. Se erano indispensabili, perchè il Governo e i proponenti se ne ricordano soltanto adesso e non al momento della stesura iniziale, quando anche l'opposizione poteva esprimere il suo parere e formulare emendamenti anche su questi articoli? Non abbiamo avuto il tempo necessario per farlo!

Affermare, pertanto, che il nostro emendamento non è valido dal momento che si tratta di un articolo importante, mi sembra sia esagerato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.100, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.101, presentato dal senatore Manzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.110, presentato dal senatore Manzi e da altri senatori, con la modifica proposta dal relatore e accolta dai proponenti.

È approvato.

L'emendamento 22.111 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 22.112, presentato dal senatore Manzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 22, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 23:

Art. 23.

*(Disposizioni in materia
di contratti di riallineamento retributivo)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti nei territori individuati all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è sospesa la condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'articolo 6, comma 9, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389»;

b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «di fiscalizzazione» sono inserite le seguenti: «di leggi speciali in materia e di sanzioni a ciascuna di esse relative» e, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «I provvedimenti di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, sono sospesi fino alla data del riallineamento. L'avvenuto riallineamento estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio.»;

c) al comma 4 i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, dovuti dalle imprese di cui al comma 1 e alle condizioni di cui al comma 2, è quella fissata dagli accordi di riallineamento e non inferiore ai minimali di retribuzione giornaliera, così come determinati dall'articolo 1, commi primo e secondo, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537. La presente disposizione deve intendersi come interpretazione autentica delle norme relative alla corresponsione retributiva ed alla determinazione contributiva di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 6, commi 9, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e 11 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.»;

d) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. All'atto del definitivo riallineamento retributivo ai livelli previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, alle imprese di cui al comma 1 sono riconosciuti, per i lavoratori interessati dagli accordi di recepimento, gli incentivi previsti per i casi di nuova occupazione dalle norme vigenti alla data della completa applicazione dei contratti collettivi.».

2. I limiti temporali previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, decorrono dal dodicesimo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

23.100

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) Al comma 1, le parole: «per le imprese industriali ed artigiane operanti...», sono sostituite dalle seguenti: «per le imprese industriali, artigiane, del commercio, del turismo e dei servizi operanti...».

23.96

FILOGRANA, MUNDI

Al comma 1, dopo la lettera d), sopprimere le parole da: «sottoscritti», fino a: «rappresentative».

23.101

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 2, sostituire le parole: «dal dodicesimo mese successivo a quello di», con le seguenti: «dalla data di».

23.110

IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

MULAS. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 23.100 e 23.101.

NOVI. Aggiungo la mia firma all'emendamento 23.96, che si intende già illustrato.

SMURAGLIA, *relatore*. Anche io, signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 23.110.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SMURAGLIA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 23.100 perchè mi sembra che sia veramente anomalo eliminare una disposizione sul riallineamento in merito al lavoro sommerso.

Il parere è contrario anche sull'emendamento 23.96 perchè esso è troppo estensivo ed è altresì contrario sull'emendamento 23.101 perchè si sopprimerebbe qualunque criterio di rappresentatività.

MONTECCHI, *sottosegretario d Sato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti 23.100, 23.96 e 23.101.

Esprime parere favorevole, invece, sull'emendamento 23.110.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.100, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.96, sul quale la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 23.96, presentato dal senatore Filograna e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	141
Senatori votanti	140
Maggioranza	71
Favorevoli	1
Contrari	138
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1918 e 449

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.101, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.110, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 23, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 24:

Art. 24.

(Disposizioni riguardanti soci delle cooperative di lavoro)

1. In considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1996, per i crediti dei soci delle cooperative di lavoro trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80; restano salvi e conservano la loro efficacia ai fini delle relative prestazioni i contributi versati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. I contributi rimborsati saranno restituiti dagli organismi cooperativi all'ente previdenziale senza aggravio di oneri accessori entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 40, primo comma, numero 7°, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni, i lavoratori soci di cooperative di lavoro sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria ai fini dell'erogazione, per i settori non agricoli, del trattamento ordinario di tale assicurazione e del trattamento speciale di disoccupazione edile di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, e, per il settore agricolo, sia del trattamento ordinario che dei trattamenti speciali di cui alle leggi 8 agosto 1972, n. 457, e 16 febbraio 1977, n. 37. I contributi relativi alla predetta assicurazione, versati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, restano salvi e conservano la loro efficacia anche ai fini della concessione delle prestazioni.

3. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2, la perdita dello stato di socio su iniziativa della cooperativa, ivi compreso il caso di scioglimento della cooperativa stessa, ovvero

del singolo socio, è equiparata, rispettivamente, al licenziamento o alle dimissioni del socio medesimo.

4. Le disposizioni in materia di indennità di mobilità sono estese ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro svolgenti le attività comprese nei settori produttivi rientranti nel campo di applicazione della disciplina relativa all'indennità di mobilità stessa soggette agli obblighi della correlativa contribuzione. L'espletamento della relativa procedura di mobilità, estesa dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, deve essere preceduto dall'approvazione, da parte dell'assemblea, del programma di mobilità.

5. È confermata l'esclusione dall'assicurazione di cui al comma 2 dei soci delle cooperative rientranti nella disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, nonché dei soci di categorie di cooperative espressamente escluse dalla predetta assicurazione.

6. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione fino all'emanazione della disciplina sulla definizione degli ammortizzatori sociali per i soci lavoratori di società cooperative.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

24.100

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 1, sopprimere le parole: «In considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1996».

24.101

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'articolo 2751-bis del codice civile si interpreta nel senso che il privilegio ivi previsto per gli emolumenti comunque denominati compete ai soci lavoratori in ragione del lavoro svolto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Resta fermo il diritto di surroga, con tale grado di privilegio, per l'INPS sulle somme anticipate dal Fondo di garanzia ai sensi della legge n. 297 del 1981 e del decreto legislativo n. 20 del 1992».

24.120

PILONI, PELELLA

Al comma 4, dopo le parole: «indennità di mobilità» aggiungere le seguenti: «nonchè di trattamento speciale di disoccupazione edile ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451».

24.158

PILONI, PELELLA

Al comma 4 sostituire le parole: «sono estese» con: «si intendono estese».

Al termine del comma 4, aggiungere:

«Conservano la loro efficacia ai fini delle relative prestazioni i contributi versati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge».

24.1000

IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

MULAS. L'emendamento 24.100 si illustra da sè.

SMURAGLIA, *relatore*. Do per illustrato l'emendamento 24.101.

PILONI. Do per illustrato l'emendamento 24.158, mentre l'emendamento 24.120 è ritirato.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SMURAGLIA, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 24.100, il parere è contrario in quanto non può essere soppresso l'articolo poichè si tratta di una restituzione che spetta, per quanto riguarda il trattamento dei soci delle cooperative di produzione del lavoro, anche in base alla giurisprudenza che si va affermando. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 24.158; conseguenzialmente, però, il parere favorevole su questo emendamento comporta la necessità di apportare una modifica all'articolo 4 – che dunque propongo – per adeguarlo ad un emendamento esplicativo. Sottopongo questa modifica alla sua attenzione, signor Presidente. Bisognerebbe sostituire le parole: «sono estese» con: «s'intendono estese» e poi prevedere la conservazione di efficacia. In tal modo tornerebbe il quadro complessivo che, altrimenti, rimarrebbe squilibrato.

PRESIDENTE. E questo inciderebbe su quale comma?

SMURAGLIA, *relatore*. Sul comma 4 e si inserisce successivamente al 24.158.

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MONTECCHI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 24.100, mentre sono favorevole all'emendamento 24.101. Per quanto riguarda l'emendamento 24.158, il Governo si rimette all'Aula. Con ri-

ferimento all'emendamento 24.1000, con la riformulazione indicata dal relatore, mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.100, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.101, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.158 sul quale, ricordo, la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 24.158, presentato dai senatori Piloni e Pelella.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Senatori presenti	138
Senatori votanti	137
Maggioranza	69
Favorevoli	134
Contrari	2
Astenuti	1

Il Senato approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1918 e 449

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.1000, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 24, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario:

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24

(Norme di interpretazione autentica in materia di soci lavoratori di cooperativa)

1. Alle quote accantonate dalla cooperativa in favore del socio lavoratore a titolo di trattamento di fine rapporto, nei limiti e con le modalità spettanti ai lavoratori dipendenti, si intende applicabile lo stesso trattamento fiscale previsto per questi ultimi.

2. I trattamenti dovuti ai prestatori di lavoro, ai sensi degli articoli 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 e 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, si intendono applicabili anche ai soci lavoratori di cooperative di lavoro.

3. Alle cooperative di produzione e lavoro si intendono applicabili, con le stesse modalità, le norme vigenti in materia di Cassa integrazione guadagni straordinaria, indennità di mobilità, fiscalizzazione degli oneri sociali, lavoro a tempo parziale nonchè le disposizioni incentivanti l'occupazione previste per i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato. Le modalità di applicazione del lavoro a tempo parziale sono definite con decreto del Ministro del lavoro entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge.

4. Competente a decidere le controversie tra socio lavoratore e società cooperative di produzione e lavoro è il Tribunale o il Collegio arbitrale, se previsto dallo statuto. I giudizi riguardanti le controversie tra soci lavoratori e società cooperative di produzione e lavoro pendenti presso le Preture del lavoro sono rimesse al Tribunale ai sensi dell'articolo 427 del Codice di procedura civile.

5. Nelle cooperative di produzione e lavoro, per i soci lavoratori il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 389 del 7 dicembre 1989, si intende validamente adempiuto qualora la cooperativa abbia assunto come base per il calcolo i compensi effettivamente corrisposti».

24.0.11

ZANOLETTI, CIMMINO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

ZANOLETTI. Lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SMURAGLIA, *relatore*. Esprimo parere contrario perchè si tratta di una riformulazione integrale; inoltre, anche per quanto riguarda il contenuto nutro forti perplessità.

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MONTECCHI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.0.11.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 24.0.11, presentato dai senatori Zanoletti e Cimmino.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	140
Senatori votanti	139
Maggioranza	70
Favorevoli	1
Contrari	138

Il Senato non approva.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, a questo punto dovremmo sospendere la seduta in relazione all'esame dell'articolo 25, su cui esistono alcune questioni da chiarire.

Inserimento all'ordine del giorno dei disegni di legge nn. 637 e 644

BARBIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BARBIERI. Signor Presidente, vorrei avanzare una proposta. Considerata questa esigenza di sospendere l'esame dei disegni di legge nn. 1918 e 449, per utilizzare al meglio il nostro tempo, proporrei di incardinare, con la relazione e l'avvio della discussione generale, il provvedimento relativo alla disciplina della subfornitura industriale, che la Conferenza dei Capigruppo aveva stabilito comunque di mettere all'ordine del giorno della seduta odierna (disegni di legge nn. 637 e 644).

PRESIDENTE. Apprezzata la disponibilità dei Gruppi, che ringrazio, ritengo che la proposta della senatrice Barbieri possa essere accolta e che quindi si possa iniziare l'esame dei disegni di legge relativi alla disciplina della subfornitura industriale fino alle ore 12,00, quando presumibilmente riprenderemo l'esame dell'articolo 25 del disegno di legge n. 1918.

Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

Discussione dei disegni di legge:

(637) WILDE ed altri. – Disciplina della subfornitura industriale

(644) TAPPARO ed altri. – Disciplina dei rapporti tra grandi imprese e subfornitori

PRESIDENTE. Passiamo pertanto alla discussione dei disegni di legge: «Disciplina della subfornitura industriale», d'iniziativa dei senatori Wilde, Peruzzotti Tirelli, Serena, Tabladini, Antolini, Avogadro, Bianco, Ceccato, Colla, Jacchia, Lago, Rossi, Visentin, Turini, Pontone, Mantica e Demasi, e «Disciplina dei rapporti tra grandi imprese e subfornitori», d'iniziativa dei senatori Tapparo, Larizza, Micele, Pappalardo, Bucciarelli e Bedin, testè inseriti all'ordine del giorno.

Ha chiesto di parlare il relatore, senatore Micele, ad integrazione della relazione scritta. Ne ha facoltà.

MICELE, *relatore*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, desidero sviluppare alcune considerazioni ad integrazione della relazione scritta che accompagna il testo del disegno di legge al nostro esame, recante disciplina della subfornitura industriale licenziato, pressochè all'unanimità, dalla 10ª Commissione del Senato.

Nelle ultime settimane, in coincidenza con l'approssimarsi della discussione in Aula, così com'era avvenuto nella scorsa legislatura, è ripresa con grande lena un'offensiva molto forte, un vero e proprio fuoco di sbarramento, tesa a negare la necessità di dettare norme in un settore, quale quello della subfornitura, che non ha regole e che proprio per questo si presta a situazioni che costituiscono una degenerazione patologica dei presupposti della concorrenza e della libertà di mercato.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

(Segue MICELE, relatore). La polemica di una parte ben individuata del mondo economico italiano contro il disegno di legge ha avuto punte molto aspre: lo si è definito, di volta in volta, inutile, inopportuno, vincolistico, antistorico, un reperto di archeologia giuridica. Si è affermato che questo provvedimento ingessa il mercato, riduce gli spazi di autonomia dell'impresa e i margini di competitività. Si è scritto che legislatori dilettanti e sprovvoluti vogliono complicare la vita alle imprese, introducendo nel mercato misure dirigistiche e stataliste, attraverso una legge decisamente negativa per la cultura giuridica, economica e legislativa del nostro paese, un provvedimento che potrebbe avere fra l'altro l'effetto di spostare all'estero parte delle subforniture.

Infine, nelle ultime ore, è stata adombrata, attraverso un parere richiesto da Confindustria ad eminenti scienziati del diritto del nostro paese, l'incostituzionalità di questo testo, sul quale, peraltro, la Commissione affari costituzionali del Senato, unico soggetto legittimato ad esprimersi in materia di costituzionalità in questa fase del procedimento di formazione della legge, ha espresso parere favorevole.

Ma non credo sia il caso di soffermarsi sugli aspetti polemici e provocatori, e sia invece più utile per il nostro lavoro riassumere brevemente e con molta pacatezza le forti opportunità e le ragioni che militano a favore della legge e che hanno spinto la Commissione industria del Senato in un confronto serrato e approfondito, prima nella XII e poi nella XIII legislatura, a misurarsi con tale questione.

Un confronto, signor Presidente, onorevoli colleghi, che si è concluso con risultati quasi identici, nonostante si sia sviluppato in due legislature nel corso di tre anni, nei quali molte cose sono cambiate nel nostro paese e nel Parlamento: si sono alternate maggioranze politiche di segno opposto, si sono succeduti Governi diversi, profonde innovazioni e forti rinnovamenti sono intervenuti anche nei Gruppi parlamentari del Senato della Repubblica e nella composizione della stessa Commissione industria.

Un confronto che ha trovato la sua ragione più immediata nella constatazione che quello della subfornitura costituisce nel nostro paese un modello di organizzazione della struttura industriale consolidato ed efficace, in via di ulteriore evoluzione, che attiva un giro di affari annuo di oltre 100.000 miliardi e che coinvolge fortemente e diffusamente le piccole imprese manifatturiere e le imprese artigiane, le quali per oltre il 60 per cento sono fornitrici di una fase di attività connessa al ciclo produttivo di un'altra impresa.

Già le dimensioni del fenomeno danno il senso di quanto sia complesso e dinamico il mondo che sta dietro a questo concetto di modello organizzativo; un mondo dalle numerose variabili, non riconducibili ad un unico schema interpretativo, che spesso nel mercato

coesistono o addirittura convivono all'interno dello stesso rapporto contrattuale.

Mi soffermo a notare questi aspetti proprio perchè questo è stato, ed è ancora oggi, un argomento molto forte di quanti negano l'opportunità e addirittura la possibilità di una regolamentazione per legge dei rapporti tra committente e subfornitore.

Rispetto a questo argomento io vorrei avanzare alcune osservazioni. La prima è che di questo fenomeno ha preso atto con grande realismo, ormai da tempo, la Commissione delle Comunità europee, che ha affrontato la questione delle regole per il mercato della subfornitura industriale attribuendo ad essa un ruolo di fondamentale importanza al fine di stimolare il buon funzionamento del mercato interno ed innalzare la competitività della sua economia. Di qui, quindi, le varie raccomandazioni agli Stati membri ad intervenire con gli opportuni strumenti normativi.

La seconda osservazione è che in Italia il settore della subfornitura, così ricco di articolazioni e di relazioni molto positive, registra anche la presenza di gravi distorsioni che incidono negativamente sulla funzionalità del mercato, evidenziando ancora di più il divario che c'è tra l'importanza che si attribuisce a questo fenomeno per la competitività industriale e la mancanza di una legislazione-quadro di riferimento.

L'intervento legislativo strutturale, di cui da più parti si avverte la necessità, sia pure finalizzato a realizzare un sistema giuridico di certezza e di tutela nei rapporti tra committente e subfornitore, può diventare anche un volano che mette il settore della subfornitura in condizione di esplicitare tutte le sue potenzialità in termini di produzione e di occupazione. Una disciplina, cioè, che lasciando spazio adeguato all'autonomia negoziale delle parti non potrebbe che favorire un'ulteriore crescita produttiva, economica e sociale di una parte quantitativamente e strategicamente rilevante dell'apparato produttivo del nostro paese.

Queste considerazioni ci portano necessariamente a chiederci quale tipo di legge riteniamo utile per realizzare questi obiettivi. Intanto va precisato che non servirebbe al nostro sistema produttivo una legge che fosse diretta contro qualcuno o che volesse pregiudizialmente difendere qualcun altro. La normativa da approvare è utile se è in grado di determinare una migliore complementarità tra le imprese, di costruire relazioni basate sul partenariato e sulla cooperazione e di indirizzare l'intero mondo della subfornitura industriale lungo strategie di qualificazione della produzione e della organizzazione aziendale. Con questo non intendiamo certamente sottrarre le imprese alle sfide del mercato; riteniamo invece che gli indirizzi della qualificazione e della specializzazione, della integrazione e della cooperazione tra committenti e subfornitori potrebbero essere colti al meglio se perseguiti in presenza di un quadro giuridico che regoli i comportamenti dei contraenti. Questo però a condizione che si sgomberi il terreno dalle opzioni di principio e si ancori invece il discorso ad un più sano pragmatismo.

Se è vero che quello della subfornitura è un fenomeno economico molto importante e complesso del moderno mercato e che in Italia essa è una struttura portante del sistema produttivo, chi intende disciplinarlo

non può essere aprioristicamente accusato di soggiacere a logiche vincoliste e dirigiste.

In un momento in cui si fa tanta professione di liberismo, è forse il caso di ricordare che regole e libertà di mercato non sono elementi fra loro incompatibili; un mercato senza regole finisce per diventare, prima o poi, una giungla o un *far west*.

Definire una cornice di regole all'interno delle quali deve svilupparsi la libera contrattazione delle parti che nessuno vuole comprimere serve, perciò, anche ad evitare che si introducano elementi di alterazione e di distorsione della libera contrattazione e, in ultima analisi, della concorrenza.

D'altronde, l'accezione moderna del liberismo non affida forse al mercato il compito di selezionare le iniziative e valutarne l'efficienza, mentre al potere pubblico tocca assicurare la parità dei punti di partenza e il rispetto delle regole? Nei rapporti di subfornitura industriale oggi, in Italia, esiste una reale parità di punti di partenza? Esistono regole certe? Le domande sono ovviamente retoriche perchè tutti conosciamo la situazione. Ci ricorda, infatti, il professor Severino Salvemini dell'università Bocconi di Milano che, per le aziende subfornitrici, «le imprese committenti rappresentano l'unico e il più immediato sbocco di mercato della propria produzione perchè sono loro che gestiscono la transazione con il mercato finale e dispongono perciò di un potere che non può essere paragonabile a quello delle imprese subfornitrici».

Ecco perchè, secondo molti, si pone l'esigenza di una cornice legislativa che disciplini il contratto di subfornitura, regolamenti l'abuso di dipendenza economica, garantisca il rispetto dei termini di pagamento e tuteli i creditori nei rapporti commerciali.

Crediti certi e termini di pagamento definiti sono fondamentali per le nostre imprese, per il benessere generale e per l'occupazione. All'interno di queste regole può e deve svilupparsi l'autonomia contrattuale delle parti.

Non credo possa essere sconosciuto il fatto che il testo licenziato dalla Commissione guardi con particolare attenzione alla tutela delle imprese di subfornitura e, in particolare, delle imprese medie e piccole del settore; tutti però sottolineano il peso che le piccole e medie imprese hanno avuto nella tenuta del nostro sistema economico. Non si comprende, allora, perchè si debba osteggiare una proposta di legge che vuole porre una parte significativa di tali imprese nelle condizioni di operare in un contesto di certezza e di tutela giuridica. È ravvisabile in questo il segnale di una sorta di prevenzione ideologica nei confronti dell'imprenditoria maggiore? Credo proprio di no, perchè nessuno potrà mai dimostrare, se non ricorrendo – come pure si è fatto – a vistose forzature, che la correzione delle attuali imperfezioni del mercato possa risolversi in un vantaggio per le imprese più piccole e non, invece, in una nuova capacità del nostro sistema produttivo a reggere con più dinamismo ed efficacia la sfida della competitività che il mercato globale pone.

D'altra parte non si può continuare ad ignorare che una correzione, ad esempio, si impone nella situazione veramente aberrante nella quale

vengono a trovarsi tante piccole e medie imprese subfornitrici strette – questi sì che sono lacci e laccioli – come sono tra fornitori di materie prime che impongono tempi brevi di pagamento e committenti che, invece, puntano ad allungare sempre più i loro termini di pagamento. Così come non si può continuare ad ignorare che la mancanza di regole fa sì che in Italia non solo i termini di pagamento siano i più lunghi d'Europa – è di 127 giorni la media registrata nel 1995; nel settore informatico i pagamenti avvengono dopo 210-235 giorni! – ma si registri anche in Italia il primato negativo dei ritardi di pagamento rispetto ai termini pattuiti.

In pratica, oltre alla sudditanza psicologica, economica e gestionale del subfornitore nei riguardi del committente (non sempre più grande come dimensioni, in quanto è la posizione nella filiera produttiva e il tipo di rapporto che generano possibilità di prevaricazione) vi è di norma una situazione fortemente sbilanciata a favore del committente dal momento che il subfornitore paga i dipendenti, le materie prime, le spese generali, l'energia e poi attende 90-120 giorni il pagamento, finanziando così di fatto il committente, e per fare questo è costretto a ricorrere a prestiti che gli costano di norma 3-4 punti in più del tasso medio.

Il subfornitore per farsi pagare è costretto di fatto ad emettere fattura e versare l'Iva entro il mese o entro il trimestre. Ciò significa un'altra anticipazione di soldi, questa volta allo Stato, senza che egli sia stato pagato, mentre il committente può, senza aver sborsato una lira, detrarsi l'Iva con conseguente notevole vantaggio.

Tutto ciò porta indubbiamente un danno notevole all'economia del nostro paese in quanto si trasforma in un vero e proprio trasferimento di quote consistenti degli oneri di finanziamento del processo produttivo integrato, qual è quello attuale, a carico delle imprese più piccole e più deboli, con un oggettivo ed ineludibile incremento dei costi generali a carico di queste ultime. Questo sistema sottrae alle piccole e medie imprese risorse economiche importanti che potrebbero essere destinate a creare nuovi posti di lavoro di cui il paese ha estremo bisogno.

Mi chiedo se queste non siano distorsioni del mercato e se voler disciplinare queste situazioni possa seriamente configurarsi come attentato alla libertà e all'autonomia contrattuale delle parti.

Stando così le cose, mi pare poi del tutto inaccettabile la tesi di quelli che affermano che il nostro sistema della subfornitura sarebbe caratterizzato da relazioni tanto avanzate da configurare con una certa frequenza un capovolgimento del rapporto di forza a favore del subfornitore.

Sappiamo tutti che la grandissima parte dei subfornitori, che nel nostro paese coincide per la sua maggioranza con le piccole e medie imprese, non può essere identificata nei pochi grandi gruppi industriali, magari multinazionali, che pure a volte operano come subfornitori. L'esempio della Michelin, della Bosch o della Intel portato a sostegno di questa tesi è del tutto improponibile e tende soltanto a confondere le acque, accomunando la subfornitura ad altre diverse fattispecie, quali le forniture OEM (*original manufacturing equipment*), che notoriamente non sono paragonabili alla subfornitura per il diverso peso che ivi assu-

me l'apporto progettuale che il fornitore conferisce e per la diversità che discende dalla ben maggiore complessità delle prestazioni corrispettive che in questo caso si determinano.

Nè, infine, si può trascurare un dato di fatto inconfutabile quale quello rappresentato dalla posizione di subordinazione e di costrizione che, di fatto, rende sovente il subfornitore del tutto incapace di ottenere sul piano dei rapporti di forza con il committente il contemperamento delle volontà contrattuali.

L'obiettivo della Commissione, signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'affrontare questa tematica, certamente complessa e difficile, è stato quello di costruire un quadro di regole che, raccogliendo la raccomandazione della Commissione delle Comunità europee, rafforzino la trasparenza nelle relazioni commerciali, dissuadendo i cattivi pagatori dal non rispettare i termini di pagamento, impediscano gli abusi, mettano a disposizione dei soggetti interessati strumenti efficaci e procedure snelle, rapide e non onerose per la risoluzione delle controversie.

Entrando nel merito del disegno di legge vorrei evidenziare come i punti più significativi della proposta approvata dalla 10ª Commissione riguardano l'obbligatorietà della forma scritta, la delimitazione dei termini di pagamento, la regolamentazione dell'interposizione, il rinvio del pagamento dell'Iva al momento dell'incasso della fattura, l'introduzione della figura dell'abuso di dipendenza economica come specifica fattispecie distinta da quella dell'abuso di posizione dominante, la devoluzione (salvo patto contrario) a sedi extragiudiziarie (nella fattispecie le commissioni arbitrali delle camere di commercio) delle controversie relative ai contratti di subfornitura.

La prima norma della proposta di legge al nostro esame è quella che impone la forma scritta a pena di nullità. Una simile prescrizione trova le sue motivazioni negli studi e nelle raccomandazioni che, a vari livelli, anche da parte della Commissione europea, sono stati fatti, che identificano nella frequente assenza di un atto scritto un forte elemento negativo allo sviluppo del settore per le innegabili conseguenze di vertenzialità latente che da una simile prassi deriva.

Si noti che, forse per la prima volta, nell'ambito della disciplina privatistica (nel diritto amministrativo si stanno moltiplicando i precedenti) si sancisce il valore di prova legale delle comunicazioni effettuate per telefax o altra via telematica, proprio per venire incontro alle particolarità ed alle esigenze di dinamicità del settore.

Il successivo articolo 3 affronta quello che certamente rappresenta l'aspetto più delicato del disegno di legge: i termini di pagamento. Per una corretta valutazione della problematica, però, occorre probabilmente richiamare qualche dato sulla vera realtà di questo settore che evidentemente sfugge, stranamente, ai detrattori del disegno di legge che pure tale settore dovrebbero conoscere molto bene.

È certamente vero che in nessun paese dell'Unione europea i termini di pagamento sono determinati per legge, ma è altrettanto innegabile che nella subfornitura italiana vige una prassi di termini di pagamento contrattualmente definiti che sono almeno doppi, se non tripli, rispetto a quelli praticati in Germania e nel Regno Unito, ed almeno una volta e

mezzo di quelli in uso nella vicina Francia, sempre nello stesso settore. Nemmeno in paesi economicamente meno avanzati, come la Grecia e il Portogallo, esiste una situazione paragonabile alla nostra. Ciò in presenza di un tessuto produttivo fortemente caratterizzato da imprese di piccole e piccolissime dimensioni, prevalentemente collocate nella posizione di subfornitori, su cui evidentemente vengono scaricati costi finanziari enormi.

Inevitabili sono i riflessi negativi che questa situazione determina, stante la scarsa capitalizzazione delle piccole e medie imprese che prevalentemente operano come subfornitori e che non può non determinare un incremento dei costi della complessiva produzione nazionale.

Alla gravità di questo problema e alla necessità di affrontarlo non si può rispondere ponendo il problema dell'esistenza (peraltro già alla nostra attenzione) di analoghe difficoltà in altri campi (ed in particolare quello delle forniture alla pubblica amministrazione) che devono trovare soluzione in altra sede.

Il testo prevede poi sanzioni automatiche nel caso di ritardi, peraltro anche questi maggiori e più diffusi che negli altri paesi europei.

Si è inteso, quindi, intervenire all'articolo 8, sulla normativa relativa alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in quanto anche su questo versante si è di fronte a prassi diffuse e scorrette che pongono i subfornitori nella paradossale situazione di anticipare, sovente e per mesi, l'imposta su importi che non sono stati riscossi, e ciò concedendo loro tutte le agevolazioni già godute da altre categorie.

Si noti infatti che, malgrado già sulla base della attuale normativa i subfornitori potrebbero – in base ad una interpretazione estensiva difficilmente contestabile che inquadra le loro prestazioni nell'ambito delle prestazioni di servizio (articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) – emettere le fatture solo al momento dell'effettivo incasso del corrispettivo, di fatto la prassi risulta del tutto opposta, e le fatture vengono emesse al momento della consegna del bene (forse perchè ciò viene loro richiesto dai committenti che in tal modo possono da quel momento dedurre l'imposta che non hanno ancora pagato).

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

(Segue MICELE, relatore). Questo, onorevoli colleghi, non è forse un altro indice di una situazione in cui il mercato non funziona?

Con il successivo articolo 9 si vuole introdurre anche nel nostro ordinamento una nuova ipotesi di comportamento contrario ai principi della libera concorrenza: l'abuso di dipendenza economica. Va subito precisato che il disegno di legge a questo riguardo non vuole ipotizzare una impropria funzione dell'*Antitrust* nella sfera dei rapporti privatistici,

bensì vuole prevedere una nuova fattispecie di intervento attivabile in una eventuale situazione di rottura del funzionamento del mercato.

Occorre peraltro osservare come la disposizione nel testo approvato dalla Commissione assume una impostazione quasi identica a quella che aveva nel primo testo unificato esaminato nella precedente legislatura che fa in qualche modo ricadere la nuova figura nell'alveo dell'abuso di posizione dominante, di cui verrebbe a costituire una sottospecie.

Tale impostazione fu a suo tempo ritenuta impropria dall'Autorità garante nel parere del 20 giugno 1995, nel quale, rilevato preliminarmente che «l'obiettivo di garantire una maggiore trasparenza e certezza nelle transazioni commerciali tra imprese appare meritevole di una valutazione positiva dal punto di vista del funzionamento del mercato», sottolineava la sostanziale inutilità della innovazione, quale veniva proposta, e indicava la strada attraverso la quale pervenire correttamente alla identificazione della nuova fattispecie, evidentemente ritenuta compatibile con la disciplina generale sulla concorrenza, laddove affermava che «diverso è il caso in cui la non equità si verifichi nell'ambito di rapporti contrattuali di scambio bilaterali nei quali, pur in presenza di uno squilibrio tra le parti che definisca ad esempio delle posizioni di dominanza relativa, non sia possibile individuare nella parte abusante una posizione dominante», che è proprio l'ipotesi più frequente ed in cui la necessità di un intervento innovatore risulta maggiormente pressante.

Sulla base di tali considerazioni ritengo quindi occorra provvedere a correggere il testo nel senso indicato ed ho già presentato un emendamento a ciò finalizzato.

L'articolo 10, infine, tende a facilitare l'utilizzazione dell'arbitrato per la soluzione delle eventuali controversie tra le parti, in particolare sfruttando la nuova sede arbitrale istituita con la riforma del sistema camerale, prevista dalla legge n. 580 del 1993.

In conclusione, signor Presidente, onorevoli colleghi, non mi resta che invitare il Senato ad approvare il disegno di legge che ho testè illustrato.

Avremo risposto, così, ad un problema reale che investe una parte importante dell'economia del nostro paese e avremo assicurato al settore della subfornitura le condizioni per l'esaltazione della concorrenza, fondata sulla piena libertà contrattuale delle parti e su un equilibrato rapporto fra imprese committenti ed imprese subfornitrici, passando da un rapporto gerarchico e conflittuale ad un rapporto paritario e di collaborazione finalizzato al miglioramento della qualità del prodotto finale. È tempo, cioè, così come è stato giustamente affermato, che anche nella subfornitura si «ristabiliscano giusti equilibri e che anche in Italia si raggiunga finalmente una effettiva democrazia economica di livello europeo». (*Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo, Verdi-L'Ulivo, Partito Popolare Italiano, Misto e Rifondazione Comunista-Progressisti. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il rappresentante del Governo, sottosegretario Ladu. Ne ha facoltà.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge recante norme per la disciplina della subfornitura industriale è stato seguito dal Governo nel suo *iter* parlamentare e sarà seguito ancora con particolare attenzione per le sue implicazioni di carattere politico ed economico emerse con chiarezza nell'ampio e articolato confronto che ha suscitato, sia presso la 10ª Commissione, sia tra gli addetti ai lavori a vario titolo interessati e coinvolti. L'ampio consenso parlamentare al testo che viene presentato, se da un lato costituisce una piattaforma positiva per legiferare in tempi brevi su questa materia, dall'altro non è del tutto sufficiente ad oscurare il dissenso su alcuni problemi di fondo, che ancora permangono.

Il succedersi delle prese di posizione da parte delle categorie interessate sottolinea l'attesa per il provvedimento e insieme le difficoltà a centrare in pieno, e con il consenso di tutti, gli obiettivi politici immaginati nella sua originaria ispirazione. D'altra parte, gli obiettivi di fondo sono oggettivamente tra loro collegati: la corretta definizione di un contratto atipico come quello della subfornitura è la condizione preliminare per creare quella posizione di garanzia contrattuale tra committente e fornitore, che a sua volta implica l'opportunità di tutelare la parte più debole della contrattazione. Pur nella complessità della materia e nell'intreccio degli interessi in gioco, è opinione del Governo che questi obiettivi vadano raggiunti contestualmente all'interno di una legge semplice ed equilibrata per i suoi contenuti e soprattutto applicabile in un modo tale da non innescare laceranti contenziosi nel tessuto connettivo del paese.

Il tavolo tecnico sui problemi della subfornitura, che ha operato tra giugno e ottobre dello scorso anno presso il Ministero dell'industria per iniziativa del sottosegretario Carpi, ha avvicinato di molto le posizioni sui punti più controversi, ma non è riuscito ad unificare del tutto le posizioni divergenti che ancora esistono e delle quali si ha ampia eco anche sulla stampa. Questo impegno dimostra che il Governo crede nella utilità complessiva di questo disegno di legge e che non ne ha ostacolato il cammino, come qualcuno con eccessiva malizia ha voluto insinuare. Tuttavia, il dialogo ravvicinato ha consentito di individuare alcuni punti di convergenza tra le parti interessate; questi punti trovano una chiara formulazione nel disegno di legge, nella misura in cui è possibile trasferire in una norma le buone intenzioni e le buone disposizioni.

Su tre punti tutti si sono trovati d'accordo: necessità di migliorare i rapporti tra committenti e subfornitori; esigenza di assicurare la certezza e la trasparenza dei rapporti, attraverso la sottoscrizione di un vero e proprio contratto; possibilità di utilizzare uno strumento rapido per la soluzione delle controversie.

Questi elementi di consenso rispecchiano, peraltro, le indicazioni della Commissione europea su questa materia, come ha già ricordato opportunamente il relatore.

Voglio aprire una parentesi per quanto attiene alle intenzioni dell'Unione europea su questo delicato tema. Con particolare riferimento al settore del tessile, dell'abbigliamento e della calzatura, il Governo ita-

liano ha attivamente partecipato alle iniziative proposte dal commissario Bangemann, con l'obiettivo politico di inserire all'ordine del giorno della Commissione la crisi del settore e anche nella convinzione che molti problemi sulla subfornitura non possano trovare definizione e risposte se non a livello europeo, vincendo peraltro l'apatia e l'indifferenza sospetta e calcolata di alcuni paesi comunitari non direttamente coinvolti.

Tale osservazione vale anche per l'impatto che questo disegno di legge può avere sulla crisi generale della subfornitura, che si sta misurando con vistosi problemi derivanti dal processo positivo dell'internazionalizzazione della produzione e dal fenomeno selvaggio della delocalizzazione di intere fasi del ciclo produttivo in paesi non comunitari che offrono costi di manodopera estremamente bassi.

È evidente che quest'ultimo aspetto non possa essere efficacemente contrastato con lo strumento legislativo in discussione; come pure è difficile, per i vincoli comunitari, tutelare con esso la qualità e l'origine dei prodotti. I problemi connessi all'etichettatura di origine e all'uso del marchio *made in* possono essere affrontati e risolti solo a Bruxelles.

Le implicazioni di carattere internazionale, che una politica attiva di sviluppo e di qualificazione del settore comporta, sono tali che solamente una iniziativa di carattere comunitario può legittimamente avviare quel processo di salvaguardia anche della base occupazionale, a partire da una forte azione per l'introduzione della cosiddetta clausola sociale, fortemente caldeggiata dai sindacati.

A livello comunitario, il Governo italiano ha riscontrato maggiore attenzione per i problemi della piccola e media impresa: quelle impegnate nella subfornitura rappresentano l'asse portante di questo sistema, specie nei settori del tessile e dell'abbigliamento.

L'obiettivo di fondo di questo provvedimento, che tende a regolare con la massima trasparenza i rapporti contrattuali tra le parti interessate, è considerato dal Governo un aspetto particolare, ma non secondario, di quello più ampio che implica interventi di sostegno alla riorganizzazione della produzione e all'innovazione tecnologica delle piccole e medie imprese.

Da parte del Governo, quindi, non c'è una sottovalutazione dell'impatto complessivo di questo disegno di legge sul clima generale delle relazioni imprenditoriali; inserendo elementi forti di trasparenza e di certezza, si fornisce effettivamente un contributo significativo al consolidamento delle imprese più attive e, in particolare, di quelle di modeste dimensioni. Tuttavia, il Governo ha la consapevolezza che il consolidamento di questo clima positivo nei rapporti tra le parti non è certo sufficiente a bloccare la crisi del settore in questa fase.

Per tale motivo, guardiamo con particolare interesse alle iniziative che stanno maturando a livello comunitario perchè esse segnano un'inversione di tendenza, almeno in termini di attenzione continua. Si tratta di iniziative articolate su quattro linee di tendenza: miglioramento delle condizioni di impatto ambientale e della competitività delle imprese, qualificazione professionale specifica, regolazione dei rapporti tra committente e subfornitori (facendo leva su codici deon-

tologici e modelli di convenzione di autodisciplina e sul rafforzamento della cooperazione industriale), attività promozionale in senso lato.

Occorre ora coagulare su questi obiettivi a livello comunitario il più alto livello di rappresentanza delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali, tenendo anche presente che esistono dotazioni finanziarie per avviare azioni positive.

Il raffronto a livello comunitario sul problema della subfornitura ha fatto emergere con chiarezza l'urgenza che questo comparto si collochi sul mercato con maggior visibilità e con una più elevata protezione a livello contrattualistico: quali siano gli strumenti più idonei per garantire questa protezione contrattualistica è difficile da definire sul piano teorico, nè è emersa a livello comunitario una univoca linea di tendenza vista la pluralità delle esperienze europee al riguardo.

Indicazioni più precise sono emerse invece per quanto riguarda la visibilità del mondo della subfornitura e la competitività delle aziende: c'è la precisa intenzione di promuovere nei paesi interessati iniziative di alto livello internazionale che si potrebbero configurare come borse mercato della subfornitura.

In particolare, si pensa di realizzare tre di queste azioni in Italia localizzandole in maniera oculata e mirata sul territorio, in base alle esigenze del settore. L'intento è di compiere ogni sforzo per rendere organico ed omogeneo il linguaggio dei prodotti e dei processi utilizzati dalla subfornitura, in modo da rendere più produttivo il rapporto con una terminologia tecnicamente omogenea sia a livello nazione sia a livello europeo.

Ho voluto fare questo richiamo più ampio su quanto sta emergendo a livello europeo per sottolineare un dato e una esigenza: sarebbe un errore sovraccaricare questa legge di pesi e aspettative che non può sostenere, con particolare riferimento alla sua potenziale capacità di intervenire attivamente sulla crisi in atto.

Un'attenzione del Governo su questo provvedimento tende invece a sottolineare la sua influenza per risanare da incomprensioni e sfasature i rapporti tra le parti, collocandoli in un alveo normativo o in una leale convenzione che dia maggiori garanzie e maggiori certezze alle parti più deboli del rapporto. In questo senso c'è stato uno sforzo convergente, con il contributo del Governo, durante i lavori della 10ª Commissione, per una migliore definizione del testo del disegno di legge: è stata esclusa dal concetto di subfornitura la fattispecie dei servizi di pubblica utilità; sono state responsabilmente eliminate tutte le ipotesi di sanzioni amministrative; è stato eliminato il controllo della CONSOB sulle società quotate in borsa relativamente ai termini di pagamento; si è precisato meglio il concetto di abuso di dipendenza economica.

Su questo ultimo punto, il Governo non rimane insensibile alle obiezioni che sono state avanzate da più parti, anche all'ultima formulazione contenuta nel testo del disegno di legge, di gran lunga più leggero e meditato rispetto all'ipotesi iniziale. Il Governo su questo punto si riserva una ulteriore valutazione durante il dibattito per esprimere in Aula il suo punto di vista in via definitiva.

Rimane forte un ultimo interrogativo: quale strada sia opportuno percorrere per dare più garanzia e più certezza alle parti più deboli del processo contrattuale. Il Governo non è in linea di principio contrario alla fissazione di termini univoci e possibilmente concordati di pagamento con una norma di legge: e in questo senso valuta positivamente i contenuti così come sono normati dal testo presentato. Le obiezioni e le osservazioni che sono state avanzate e continuano ad essere avanzate su questo punto sono tuttavia significative soprattutto in relazione alle differenze, di varia natura, riscontrabili nei vari comparti produttivi.

Un'attenta riflessione fa ritenere che sarebbe molto più utile e funzionale al disegno di trasparenza e di certezza che si vuole perseguire immaginare dei codici deontologici di comportamento o il rafforzamento degli elementi di contratto privato tra le parti, attraverso direttive concordate dalle associazioni di categoria, ferma restando l'esigenza di stabilire regole che consentono comunque di assicurare il pieno rispetto dei termini contrattuali stabiliti (che rimane l'aspetto centrale del problema), e la condizione di garanzia inderogabile da offrire al contraente più debole.

Questa sarebbe la strada migliore se ci fosse il clima adatto nei rapporti tra le parti per un automatico funzionamento dei dettami dei codici deontologici.

Il Governo, in sostanza, non può certo nascondere il pericolo che si corre irrigidendo con una norma i vincoli relativi ai tempi di pagamento. Infatti, un indirizzo di questo genere, se in una prima fase può produrre sollievo alle condizioni finanziarie di molte piccole imprese, alla lunga potrebbe contribuire a creare condizioni di mercato difficilmente governabili e anche una ulteriore spinta ad un'ulteriore delocalizzazione del comparto delle subforniture. Sono, come si vede, preoccupazioni di non poco conto che troveranno certamente attenta e responsabile valutazione in quest'Aula.

In definitiva, la valutazione ultima sul modello da organizzare per garantire tutti spetta alla libera determinazione del Parlamento. Ciò che il Governo ritiene utile ripetere è che sarebbe estremamente positivo che, sul modello che si vuole adottare, ci fosse un ampio e consolidato consenso per contribuire in questo modo al risanamento complessivo del sistema industriale, garantendo migliori equilibri finanziari tra grandi e piccole imprese. Questo richiamo alla concertazione su un tema così delicato è legato in maniera logica e coerente alla scelta di fondo fatta da questo Governo per la gestione complessiva della sua politica economica: ampio e articolato confronto tra le parti per poi giungere, possibilmente, a decisioni condivise, sapendo che comunque queste decisioni hanno, nel nostro sistema istituzionale, referenti responsabili. E in questo caso la responsabilità primaria e sovrana - lo ripeto - è del Parlamento. (*Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano e Sinistra Democratica-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Wilde. Ne ha facoltà.

WILDE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, finalmente arriva in Aula il disegno di legge sulla subfornitura, modificato e ridotto rispetto al più completo testo approvato dalla 10ª Commissione industria del Senato nella XII legislatura e poi, puntualmente, insabbiato; d'altronde allora, in un Parlamento composto da ex democristiani, ex comunisti, ex socialisti, ex generali, ex amministratori pubblici, ex tangentisti, l'unica soluzione per nulla cambiare e mantenere forti gli equilibri consociativi tra grande committenza, partiti ed Esecutivo non poteva che essere questa: insabbiare! Già in quell'occasione, quindi, si scoprivano le reali volontà ed i relativi comportamenti trasversali delle diverse forze politiche, che evidenziavano – per chi non l'avesse ancora capito – che la «terra di nessuno» della subfornitura, come sentenziato da qualcuno, è in realtà «terra di conquista» per qualcun altro.

Questo soggetto economico è rappresentato dalla grande committenza la quale ha tutto il diritto di difendere e sostenere le proprie tesi, di far valere le proprie istanze ed anche di far pressione a livello governativo. Ma che il Governo condizionasse tempi e discussioni di ben due disegni di legge, uno della maggioranza e uno dell'opposizione, tra l'altro, ripeto, simili, recependo tali spinte e cercando di promuovere un protocollo d'intesa che annullasse la possibilità di legiferare in merito, questo è inaccettabile. A questa strategia consociativa la Lega Nord-Per la Padania indipendente ha detto no, l'ha ostacolata!

Noi non abbiamo permesso che il diritto di proporre leggi fosse neutralizzato dal solito gioco consociativo. Il protocollo d'intesa era un'operazione atta a legalizzare l'accordo tra due soggetti economici, tentativo comunque non riuscito a causa dell'arroganza di Confindustria, sicura e convinta che anche questa volta non saremmo arrivati in Aula.

Al contrario oggi finalmente si discute tale disegno di legge, così da confermare a maggior ragione la necessità, per chi non lo avesse ancora capito, che l'unica soluzione è l'approvazione veloce della suindicata proposta legislativa. Ciò per dimostrare che le volontà della base imprenditoriale espresse attraverso proposte di legge dei vari partiti, che hanno recepito prontamente le esigenze degli imprenditori, hanno ancora valore e sono tali da poter essere prontamente recepite e discusse anche in sede parlamentare, al fine di neutralizzare i suindicati scoperti giochi di potere.

Il successivo ampio dibattito seguito all'approvazione in Commissione e promosso dalla Lega Nord-Per la Padania indipendente si è concretizzato attraverso numerosi incontri pubblici, più con la base imprenditoriale che con le numerose associazioni di categoria, così da evitare facili e comodi lobbismi. La contemporanea nascita di numerosissimi comitati atti ad evidenziare le difficoltà che stanno attraversando i vari settori economici legati alla subfornitura e, soprattutto, l'aver scoperto i giochi non sempre chiari delle varie associazioni di categoria hanno accentuato e dimostrato la necessità di accelerare i tempi e porre regole ben precise.

Senatore Ladu, non ci sono solo il settore tessile o quello delle calzature, ma ci sono anche altri settori in difficoltà. È interessante rilevare

che, a seguito di una nostra indagine eseguita in Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana, Emilia Romagna e Liguria nei settori tessile, abbigliamento, calzature, meccanica, legno ed alimentare, la stessa ha evidenziato che i problemi che l'impresa avverte come prioritari sono i termini di pagamento per il 26 per cento, il credito per il 29 per cento, la manodopera per il 28 per cento. Si può quindi rilevare che nelle aziende tali situazioni determinano, nel 58,4 per cento dei casi, un indebitamento a breve e, per il 17 per cento dei casi, un rinvio degli investimenti. Questa al nostro esame è, pertanto, una legge veramente importante. Sono invece più ridotte le conseguenze sull'occupazione (7 per cento) e sui prezzi (9 per cento); il disegno al nostro esame, comunque, può influire anche su questi aspetti. È chiaro che tale contesto esige un'immediata risposta legislativa.

Le premesse che rivelano il comportamento fin qui tenuto tra grande committenza, Esecutivo, ed alcuni partiti ed in queste ultime ore anche il baronato della «Sapienza» di Roma, non vogliono essere ulteriore fonte di una sterile polemica con la grande committenza, anche se il dottor Cipolletta della Confindustria ha attaccato pesantemente il presente disegno di legge considerandolo fortemente dirigista ed inutile ed, ultimamente, anche antistorico e controcorrente, portando come riferimento persino il congresso del PDS, da dove sarebbe emerso a chiare lettere che tutto il mondo si muove verso una economia sempre più aperta, che lascia libertà di organizzazione agli individui, sia sul piano personale che economico. In tale occasione, allora e per l'ennesima volta è Cipolletta che richiama l'aiuto del PDS o è il PDS che spalleggiando la grande committenza ignora la media e piccola impresa. Ed allora, chi è tra i due antistorico?

Sicuramente al direttore della Confindustria piace solo il dirigismo consociativo e partitocratico-assistenzialista della Confindustria, che ottiene dal Governo quello che vuole e quando vuole, come recentemente nel caso del disegno di legge sulla rottamazione o come si verificherà in futuro per gli aiuti alla telematica ed altri settori; mentre alla Lega Nord-Per la Padania dipendente, estranea a questi giochi e portabandiera del liberismo, interessa il risultato economico-finanziario di entrambe i soggetti economici, per cui nel nostro specifico caso ritiene essenziale ed inderogabile supportare la qualificazione della piccola e media impresa subfornitrice, in quanto parte più debole. Diventa quindi prioritario passare da una logica di subordinazione ad una logica di *partnership*, che preveda un'ampia concertazione, sempre tra i due soggetti economici, sul terreno degli investimenti, della progettazione e della qualità. La Lega Nord-Per la Padania indipendente ritiene che la subfornitura non rappresenti una parte residuale del processo produttivo, ma sicuramente la ritiene parte fondamentale dello stesso.

Tale concetto deve essere considerato portante, perchè solo riconoscendo il ruolo del subfornitore e la sua capacità imprenditoriale, si potrà migliorare il contesto di tale rapporto, soprattutto in funzione della nuova evoluzione del mercato. È interessante notare che passando dalla standardizzazione che si basava sulle esigenze della grande impresa che ne proponeva e pianificava l'offerta, ora è la domanda che proviene dal-

la società che condiziona fortemente il mercato, per cui l'esaltazione della soggettività porta ad una evoluzione più veloce del mercato; per questo si richiede maggior specializzazione, flessibilità e tempi di risposta e di consegna veloci. Seguendo questa evoluzione, il subfornitore coprirà in modo sempre più determinante la fase centrale del processo produttivo, per cui a monte la grande committenza si dedicherà alla ricerca ed allo sviluppo, mentre a valle alle strategie ed alla ricerca di nuovi mercati ed alla distribuzione. Se l'imprenditore subfornitore saprà adeguarsi all'esigenza della domanda proveniente dalla società in tempi reali e con risposte adeguate non potrà che essere vincente, ma dovrà essere posto nelle condizioni ottimali di lavoro, il che vuol dire avere anche la garanzia della certezza finanziaria.

L'importanza strategica della subfornitura scaturisce da questa capacità al punto che molte imprese della grande committenza anche internazionali che hanno necessità di risposte veloci, intelligenti e sempre più innovative, atte a soddisfare ad anticipare la soddisfazione delle richieste provenienti dal mercato, tendono ad insediarsi in bacini industriali ricchi di questo tipo di imprenditori subfornitori. La globalizzazione dei mercati, che va sempre più spesso alla ricerca del massimo profitto e a costi sempre minori, nel caso della subfornitura evidenzia quindi che la scelta può essere non solo in relazione al prezzo ma soprattutto in base all'intelligenza delle proposte, alle relative specifiche tecniche ed alla sicurezza dei tempi di consegna: esigenze che solo un buon fornitore può dare.

Cipolletta, se vuole verificare ed agire sui costi di produzione e ritiene penalizzante e costoso porre termini di pagamento precisi, verifichi a fondo il costo del lavoro in tutte le sue parti e si attivi in merito; ma si rivolga ai sindacati ed alle Sinistre non ai subfornitori!

La concorrenza tra subfornitori però deve essere leale, deve essere quindi neutralizzato il parametro relativo ai termini di pagamento il quale deve essere chiaro e ben definito, altrimenti si scatenerrebbe solo in questa direzione l'esito della trattativa e quindi si indebolirebbe l'attività finanziaria dell'azienda, favorendo la dipendenza della piccola e media impresa nei confronti della grande.

Un concetto opposto alle tesi di Cipolletta quando annuncia che la grande committenza rimarrà lontana dai nostri subfornitori. Ma il dottor Cipolletta concretamente dove andrà a cercare i qualificati subfornitori e con quali tempi di risposta e con quali garanzie? Non dimentichiamo che i nostri subfornitori sono apprezzati a livello internazionale e molte multinazionali, ripeto, si sono già allocate nel nostro paese da sempre proprio perchè ci sono questi nostri piccoli imprenditori.

La grande committenza, tra l'altro, dispone di mezzi finanziari propri atti a supportare le eventuali difficoltà finanziarie della piccola, quindi diversifica con attività finanziarie moderne che vengono poi vendute proprio alla parte più debole, attivando quindi un ulteriore circuito di pericolosa dipendenza economico-finanziaria ampiamente dimostrata dalla sopraccitata indagine dove - ripeto - i problemi del credito e i termini di pagamento rappresentano in totale il 58,4

per cento del peso dell'azienda, senza ricordare quelli relativi alla pressione fiscale ed altri.

Rifiutiamo quindi le affermazioni di coloro che ritengono che la legge sulla subfornitura sia un saggio di propaganda politica che irrigidisce il mercato. Tale nostra opinione è supportata anche dal recepimento delle direttive dell'Unione europea in materia, in particolare della relazione London Herrison (documento del 1996), dove viene evidenziato che l'assemblea ritiene necessario elaborare in merito una direttiva che induca gli Stati membri a modificare consistentemente la loro normativa.

È importante sapere che a livello europeo si è da tempo arrivati alla elaborazione di vere e proprie guide contrattuali: in Germania, ad esempio, è stata elaborata la «Carta della subfornitura», in Francia la «Carta de la soustraitance», legge n. 75-1334 del 3 gennaio 1976. Ma è da riconoscere che in Italia le problematiche che investono il rapporto tra i due soggetti economici è molto diverso, perchè la posizione dominante della grande impresa è molto più forte rispetto alle altre nazioni europee. Ciò è anche dimostrato e confermato dalle problematiche che scaturiscono dai più elevati termini medi di pagamento che in Germania sono di 34/43 giorni, in Belgio di 45/57 giorni: tempi se vogliamo anche accettabili se confrontati ai nostri, visto che noi partiamo comodamente dai 120 giorni; così anche in relazione agli ulteriori ritardi che arrivano mediamente ai 20 giorni, ma tali termini nell'ultima indagine europea si sono ulteriormente alzati a 66 giorni con un massimo di 90 giorni per le imprese maggiormente colpite. Cadono anche in questo contesto le tesi di Cipolletta, per cui sia ben chiaro che la Lega Nord-Per l'indipendenza della Padania vuole portare in Europa anche la piccola e media impresa.

L'allungamento dei termini di pagamento rende più fragile l'equilibrio finanziario della piccola e media impresa aggravato tra l'altro dall'alto costo necessario a mantenere efficienti i magazzini e quindi dalle difficoltà imposte dai costi sempre più alti ed imprevedibili per l'acquisto delle materie prime, nel caso in cui la subfornitura tratti la fabbricazione di parte di beni.

Altro punto importante è la necessità di riconoscere che la subfornitura è una operazione autonoma; questo concetto deve essere alla base della discussione soprattutto dal punto di vista legislativo, visto che sono numerosissime le controversie legali in corso tra i due soggetti economici, controversie che durano anni e che di fatto diventano danni certi per l'impresa minore. In base a ciò diventa essenziale riconoscere che in Italia le elaborazioni dottrinali sono scarse, o meglio non sono tali da poter essere considerate base portante per un discorso giuridico, per cui si tende ad inquadrare la subfornitura nella teoria generale del subcontratto.

La subfornitura non può essere un subcontratto, perchè è un contratto parallelo a quello principale, e se anche esiste un collegamento oggettivo, non è rilevante giuridicamente. Da questa realtà giuridica, si può capire che l'incerta situazione indebolisce ulteriormente il

rapporto, che comunque colpisce solo, ripeto, la parte più debole, quella del subfornitore.

In relazione ai vari articoli, mi soffermo solo su alcuni e principalmente su quello relativo ai termini di pagamento, evidenziando che la grande committenza quando va alla ricerca di mercati, e quindi si occupa della distribuzione, con i clienti finali sottoscrive fatture *pro forma* che comprendono anche i termini di pagamento ed anche in questo caso i termini risultano essere vicini alla proposta di legge in esame. Tra l'altro, riconoscendo una minima penalità, inferiore al costo del denaro, il pagamento può essere posticipato fino a 90 giorni. Tali termini perchè non dovrebbero allora rientrare nel sistema della grande, della piccola e media impresa?

Altro importante passaggio è la dipendenza economica ed il concetto di posizione dominante, che viene neutralizzata dall'intervento dell'Autorità per la libera concorrenza. Anche in questo caso non si capisce l'intervento di Cipolletta che evidenzia che il presidente dell'Antitrust aveva manifestato le proprie perplessità sui disegni di legge in esame, quando al contrario a detta del Governo sarebbero già previsti degli organici per tale compito.

L'arbitrato è infine un altro punto qualificante che semplifica le controversie tra i due soggetti e che congiuntamente alla forma scritta del contratto rende a tutti gli effetti più trasparente il contratto. Mi auguro quindi che il presente disegno di legge sia al più presto approvato senza dover travolgere il merito già due volte chiaramente e favorevolmente espresso in Commissione. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Travaglia. Ne ha facoltà.

TRAVAGLIA. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione, per molti aspetti controverso, si propone di disciplinare una situazione di grande dinamismo che evidenzia come il mercato nazionale ed internazionale si stia muovendo verso forme crescenti di decentralizzazione dell'attività produttiva, il che significa la ricerca di una crescente flessibilità, fattore fondamentale per garantire la vitalità dell'impresa sottoposta da ogni parte a pressioni concorrenziali in continuo aumento.

Tale evoluzione comporta un ruolo di crescente importanza per tutti quegli imprenditori che si inseriscono con le loro forniture nel ciclo produttivo dei committenti. Una realtà evolutiva così complessa ed imponente presenta al momento svariate lacune in termini di definizione dei rapporti fra i diversi operatori, carenza alla quale la legge in discussione si ripromette di ovviare, in linea anche con una serie di raccomandazioni provenienti dall'Unione europea.

Nel disciplinare il rapporto di subfornitura il provvedimento sembra scontare come *ratio legis* il concetto che il mercato presenti una contrapposizione totale fra piccoli subfornitori e grandi committenti. Pur essendo ciò vero nella maggioranza dei casi, una impostazione così spic-

catamente manicheistica va vista con una certa cautela, onde evitare che considerazioni ideologiche influenzino la serenità della regolamentazione giuridica.

La legge in discussione era già stata approvata in Commissione nella passata legislatura; tuttavia l'esame anche approfondito effettuato in Commissione nella legislatura attuale si è certamente rivelato proficuo per una serie di limature che hanno contribuito a levigare alcune asperità del testo talvolta di matrice ideologica. Ci concediamo un rapido esame di alcuni punti qualificanti, rinviando al prosieguo dell'analisi i commenti su due punti particolarmente critici, quali i termini di pagamento ed il neoistituto di abuso di dipendenza economica.

All'articolo 1 sono stati definiti i termini del contratto di subfornitura, dopo una serie di aggiustamenti diretti a delimitare i confini della nuova figura, al fine di ridurre la possibilità di interpretazioni estensive suscettibili di creare qualche confusione interpretativa.

L'articolo 2 definisce l'obbligatorietà della forma scritta per la stipulazione del contratto, con opportune precisazioni circa la validità delle forme più moderne di comunicazione, dalla via telematica al fax. Da parte nostra permangono dubbi circa la necessità della conferma scritta di accettazione da parte del subfornitore, ritenendosi più snella la procedura che interpreta come accettazione l'inizio stesso dell'esecuzione del contratto.

Rinviamo ad un punto successivo il commento sul significato politico-economico dell'articolo 3 riguardante i termini di pagamento, limitandoci a commentare gli aspetti pratici della seconda parte dell'articolo. Vi si stabilisce che in caso di mancato rispetto del termine il committente dovrà automaticamente corrispondere al subfornitore interessi di mora pari al tasso di sconto maggiorato del 5 per cento e che in caso di ulteriore ritardo eccedente i 30 giorni il committente incorrerà in una ulteriore penale pari al 5 per cento. Si statuisce inoltre che il mancato rispetto del termine costituirà titolo per l'ottenimento dell'ingiunzione di pagamento.

Con l'articolo 4 è stata salvata, sia pure in forma macchinosa, la funzione economicamente utilissima del *general contractor*, vale a dire dell'operatore economico che assumendo l'incarico si impegna a suddividere l'ordine tra vari imprenditori, coordinandone l'attività. L'operazione di recupero ha comportato una serie di confronti all'interno della Commissione, stante la ingiustificata diffidenza che sembra circondare la figura in questione.

È scomparso opportunamente dal testo finale il precedente articolo 8 che concedeva ad una sola parte – il subfornitore – il diritto di recesso *ad nutum* creando una macroscopica sperequazione. L'articolo 8 riguarda l'area delle facilitazioni fiscali e concede al subfornitore la possibilità di corrispondere l'IVA solo ad incasso avvenuto dell'importo in fattura. È stato inoltre soppresso dal testo precedente l'articolo 11, che subordinava a determinate condizioni l'utilizzo del marchio *made in Italy*, in ciò confortati dal parere contrario della 1ª Commissione, nonchè dall'evidente difficoltà pratica di controllare in un prodotto finito la percentuale di lavorazione effettivamente avvenuta in Italia. Ciò non to-

glie che il concetto del *made in Italy* rappresenti un valore tale da meritare di essere tutelato in futuro nel modo più intenso in una appropriata sede legislativa.

Da ultimo, all'articolo 10, è previsto il deferimento – salva esplicita deroga contrattuale – alle camere di commercio dell'arbitrato in caso di conflitto tra le parti. Anche su tale articolo, come in precedenza per la soppressa norma riguardante il *made in Italy*, pende il dubbio espresso dalla 1ª Commissione circa la costituzionalità della disposizione.

È stato opportunamente soppresso dal testo precedente l'articolo 12, che imponeva alle società sottoposte al controllo della Consob di riferire nella relazione periodica sui termini di pagamento praticati nel periodo.

Gli articoli sopramenzionati realizzano in larga misura le sollecitazioni dell'Unione europea, che nella sua raccomandazione 95/198 invitava gli Stati membri a: rafforzare la trasparenza nei rapporti contrattuali, migliorare la formazione e l'informazione delle imprese ed attenuare gli effetti fiscali dei ritardi di pagamento; assicurare un risarcimento adeguato in caso di ritardi di pagamento; garantire appropriate misure di ricorso. Appare chiaramente che per quanto riguarda i tre punti precedenti la legge in discussione colloca l'Italia in una posizione di avanguardia nel rispetto delle raccomandazioni dell'Unione europea. Non altrettanto può dirsi per le due raccomandazioni successive, che recitano come segue: eliminare le difficoltà peculiari agli scambi transfrontalieri (che non vengono presi in considerazione dalla legge) e migliorare il pagamento nell'ambito degli appalti pubblici.

Autoassolvendosi per il proprio disinteresse nei confronti delle due raccomandazioni ignorate (in particolare quella riguardante le inadempienze del settore pubblico) l'Italia tuttavia non sembra accontentarsi di una posizione di avanguardia, ma vuole proiettarsi addirittura oltre, al di là delle Colonne d'Ercole dell'equilibrio contrattuale.

Si arriva, quindi, al punto finora rinviato nel nostro esame, riguardante la prima parte dell'articolo 3 del disegno di legge in esame; ivi si stabilisce: «Il prezzo pattuito deve essere corrisposto in un termine che, comunque, non può eccedere i sessanta giorni dal momento della consegna del bene o dal momento dell'avvenuta comunicazione della esecuzione della prestazione». Viene così fissato per legge un elemento fondamentale del prezzo, vale a dire il termine di pagamento, provocando una grave lesione del principio di libertà contrattuale.

L'Italia viene così a trovarsi come l'unico paese in Europa in cui i termini di pagamento siano stabiliti per legge e ciò malgrado le raccomandazioni dell'Unione europea non spingano assolutamente in questa direzione.

In effetti, nella premessa della già citata raccomandazione dell'Unione europea, si afferma: «Considerando che, senza rimettere in causa la libertà contrattuale in materia di determinazione dei termini di pagamento, è opportuno favorire una migliore trasparenza dei termini fra le parti contrattuali»; all'articolo 2, comma *a*), della stessa raccomandazione «si invitano gli Stati membri a favorire... l'indicazione precisa del termine pertinente, nonché della scadenza stessa, di pagamen-

to... In mancanza di contratto scritto o di chiara indicazione del termine sulla fattura, è opportuno prevedere in via sussidiaria una regola legale semplice e precisa...».

Si aggiunga che il commento del Parlamento europeo alla suddetta raccomandazione recita testualmente al punto 5: «Riconosce che la fissazione per legge di termini di pagamento prestabiliti compromette la libertà contrattuale delle imprese, ritiene tuttavia che per aumentare la fiducia del mercato interno ... sia necessario un quadro legislativo minimo volto a migliorare la cultura d'impresa e ad assicurare pratiche soddisfacenti e corrette». E come misure applicative indica il pagamento degli interessi legali al creditore, il compenso stabilito a norma di legge per i costi sostenuti in relazione al recupero dei debiti, procedure extragiudiziali semplici ed efficaci, procedure giudiziali semplici ed efficaci, la proroga del pagamento dell'IVA fino all'avvenuto pagamento della fattura, configurando così un quadro che viene sostanzialmente realizzato dalla legge in esame.

Si conferma in sostanza che con l'attuazione del provvedimento in esame l'Italia si colloca in una posizione di grande diligenza per quanto riguarda il rispetto delle raccomandazioni dell'Unione europea, peccando soltanto di troppo zelo nel voler andare oltre su due punti specifici: la fissazione per legge dei termini di pagamento, già menzionata, e l'abuso di dipendenza economica disciplinato dall'articolo 9.

Con tale istituto la legge in esame intende ulteriormente tutelare la posizione del contraente giudicato più debole. Va detto tuttavia che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, interpellata in argomento ha risposto in modo significativo, sia pure in un contesto di non cristallina chiarezza. I due paragrafi più significativi della risposta recitano come segue: «La prevista estensione della portata dell'articolo 3 della legge n. 287 del 1990 contemplata dall'articolo 10 del disegno di legge, desta invece alcune perplessità nell'ottica della tutela del funzionamento del mercato, che inducono ad auspicarne un attento riesame.

La necessità di prevedere dei rapporti contrattuali di subfornitura improntati a correttezza ed efficienza, che produce certamente effetti positivi per la concorrenzialità dei mercati, non può essere risolta dilatando in modo innaturale la nozione di abuso di posizione dominante».

Avviandoci alla conclusione del nostro esame dobbiamo rilevare che, per quanto riguarda i termini di pagamento, va indubbiamente riconosciuto che esistono sul mercato italiano gravi situazioni di squilibrio e che la maggioranza delle imprese dotate di scarso potere contrattuale soffrono in modo anche molto rilevante di pratiche dilatorie. Tale prassi configura l'Italia come il paese che, se di patologia si tratta, presenta certamente i sintomi più inquietanti di questo male.

Il punto è tuttavia così rilevante, anche dal punto di vista dei principi, da meritare alcune riflessioni conclusive.

In primo luogo sembra improvvido, anche in presenza di una patologia grave, cercare di risolvere il problema allontanandoci dallo *standard* delle normative dell'Unione europea, collocandoci così in una posizione anomala, rinunciando ad affrontare il problema, come in altri paesi, attraverso accordi non aventi valore di legge. Abolire per legge la

libertà negoziale in un segmento economico importante rappresenta un passo grave che potrebbe generare ripercussioni imprevedibili anche nei confronti delle piccole e medie imprese, che sono le portabandiera più qualificate della libertà di iniziativa e della libertà economica.

In secondo luogo, suscita qualche dubbio la facilità con cui larga parte delle forze politiche abbia accettato i vincoli della normativa di cui stiamo discutendo. La spiegazione potrebbe risiedere nel fatto che la legge sposta in sostanza degli oneri da un segmento ad un altro segmento del comparto produttivo, vale a dire, accettando la semplificazione implicita nella legge, sposta gli oneri dalla piccola alla grande impresa, senza toccare i meccanismi di inefficienza al di fuori dell'impresa che ne ostacolano l'attività. Se le parti politiche che più calorosamente appoggiano la legge avessero voluto dare un segnale di benevolenza verso le forze produttive, in un'ottica di avvicinamento all'Europa, avrebbero meglio operato se si fossero concentrate su patologie e disparità ancora più significative, come le pesanti differenze di imposizione fiscale, di carichi contributivi, di inefficienza dei servizi pubblici pagati dal contribuente, di sfortamento degli adempimenti gravosissimi ed inutili che ostacolano l'attività delle piccole imprese artigiane e commerciali.

Da ultimo, il problema dello Stato come committente e di gran lunga il peggior pagatore di tutti. La già citata raccomandazione dell'Unione europea sui termini di pagamento dedica un'attenzione particolare allo Stato pagatore, allorchè ad esempio all'articolo 6, comma *b*), invita gli Stati membri a: «rispettare un termine di sessanta giorni per i pagamenti nell'ambito degli appalti pubblici, salvi termini più brevi eventualmente in vigore».

Confortata questa dichiarazione dalla successiva risoluzione del Parlamento europeo che al punto 7: «reputa indispensabile che la pubblica amministrazione e le imprese di diritto pubblico si assumano la responsabilità di modificare la cultura commerciale per quanto concerne i pagamenti».

Pur se il disegno di legge in discussione non copre esattamente la fattispecie dei rapporti statali con controparti fornitrici (anche se nella galassia produttiva dello Stato ci potremmo imbattere in rapporti di subfornitura) riteniamo che un richiamo alla prassi anomala dello Stato in termini di pagamento vada fatta in questa sede per sottolineare come, nella cultura di alcuni raggruppamenti politici, le inadempienze, anche clamorose, dello Stato vadano viste con indulgenza e non meritino quindi attenzione legislativa, mentre l'operato del mondo produttivo vada guardato con grande severità.

Al fine di verificare gli umori politici sull'argomento, abbiamo quindi presentato un emendamento dedicato, ritenendo che una votazione sul punto in questione potrebbe anche segnalare l'accettazione da parte di un versante politico, di un doppio livello di moralità commerciale: da una parte lo Stato, libero di praticare un comportamento irresponsabile e vessatorio, in un clima di distrazione legislativa, e dall'altra le imprese, sottoposte a regolamentazioni zelanti e giuridicamente discutibili.

Le perplessità del nostro Gruppo sulla normativa in esame si sono tradotte in un ordine del giorno sottoscritto dai rappresentanti del Polo per le libertà.

Per quanto riguarda la nostra posizione finale ci riserviamo di esprimerla, a conclusione del dibattito, in sede di dichiarazione di voto. (*Applausi dal Gruppo Forza Italia e del senatore Turini*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tapparo.
Ne ha facoltà.

TAPPARO. Signor Presidente, colleghi, abbiamo oggi all'esame un provvedimento che già nella scorsa legislatura aveva sviluppato l'approfondimento di un tema importante e strategico nella condizione del sistema delle imprese italiane, cioè quello dei rapporti di subfornitura e delle condizioni di pagamento che penalizzano un largo settore del sistema industriale italiano, che creano distorsioni nella selezione delle imprese. Spesso molte imprese falliscono o non riescono ad assumere un ruolo adeguato non per le loro capacità tecnologiche e produttive, di *marketing*, ma proprio per aspetti di distorsione sul piano finanziario.

Ci troviamo dinanzi ad una strutturale, congenita sottocapitalizzazione del sistema, soprattutto della piccola impresa italiana, causata anche dalle condizioni di pagamento estremamente lunghe ed incerte, fatto, come diceva il collega Micele nella sua pregevole relazione introduttiva, inusuale nei paesi dell'Unione europea.

Ci troviamo anche di fronte a una delle cause di difficoltà nella creazione di nuove imprese nel nostro paese, perchè un nuovo imprenditore non solo deve fissare i propri obiettivi in relazione al tipo di prodotto a cui si dovrà dedicare, alla capacità produttiva, alla sua organizzazione, ma deve anche avere una «polmonatura» finanziaria capace di farlo sopravvivere con tempi di pagamento estremamente lunghi.

Sappiamo che questo sistema delle imprese, soprattutto la piccola e media impresa e l'artigianato, ha limiti di accesso al credito superiore alla grande impresa normalmente committente.

Sappiamo anche che la piccola impresa è spesso sottoposta, nei ritardi di pagamento, a un gioco perverso che la porta a far scontare le fatture, il *factoring*, in società finanziarie che appartengono al committente o hanno interessi di partecipazione dello stesso committente, in un circuito perverso che potremmo anche definire in forme più pesanti. Inoltre, la virtualizzazione del sistema della committenza (sempre più imprese committenti con scarso processo produttivo all'interno, con le subforniture portate all'esterno e influenzate anche nella loro strutturazione organizzativa, nella qualità del prodotto, nel suo sviluppo, nel fare magazzino) fa diventare opportuna, centrale una trattazione per via legislativa di questo problema. Qui il mercato - è questo un classico esempio - ha fallito. Ci troviamo in una situazione senza regole che danneggia strutturalmente posizioni vaste del sistema delle imprese.

La tutela odierna è inadeguata, perchè è lenta e soggettivizzata, nel senso che il singolo imprenditore sottoposto a condizioni di pagamento ingiuste e vessatorie, nel far valere le sue ragioni vede poi rompere il

rapporto di lavoro con il committente. È normale, è fisiologico; è onerosa anche questa strada per una piccola impresa o per un artigiano. Sostanzialmente il sistema delle tutele oggi esistente è poco efficace.

Nemmeno l'accorciamento dei tempi, che è uno degli aspetti dell'attuale forma di tutela che viene messo in evidenza, appare sufficiente, proprio perchè non elimina il problema della soggettivizzazione della tutela.

Si parla e si fa leva sulle raccomandazioni dell'Unione europea che dovrebbero rappresentare un consiglio alla autoregolamentazione. Ma noi abbiamo visto che il «tavolo Carpi» non ha portato, malgrado l'impegno del Sottosegretario, ad una soluzione soddisfacente perchè gli interessi in campo sono strutturalmente contrapposti ed è difficile ricondurli ad unità.

La raccomandazione dell'Unione europea fa riferimento ad un'Europa con rapporti di pagamento non patologici. Noi dobbiamo ancora rimuovere una condizione patologica nei pagamenti.

Il provvedimento in discussione è sufficientemente flessibile da poter tenere conto di tutte le realtà dell'ampio ed articolato sistema della subfornitura; non si fa riferimento solo alla subfornitura tra macro imprese e piccole imprese: il sistema, con la flessibilità implicita che sottende questo disegno di legge, è in grado di dare quelle risposte capaci di poter comprendere tutta la diversa articolazione del fenomeno.

Già sono state svolte delle adeguate illustrazioni del provvedimento, quindi mi soffermerò solo su tre punti significativi, in primo luogo quello relativo ai tempi di pagamento. Si dice, sostanzialmente, che si vuol mettere una specie di camicia di forza al sistema dell'autonoma regolazione dei rapporti tra le parti. In effetti il provvedimento prevede degli spazi di flessibilità che danno all'autonomia negoziale delle parti significativi percorsi là dove si trovano, per segmenti produttivi, per particolari aree di distretti produttivi, delle possibilità di focalizzare e personalizzare i tempi e le condizioni di pagamento, proprio per superare l'accusa di incostituzionalità che è stata sollevata sin dall'inizio. Infatti, uno dei primi argomenti che era stato usato nella scorsa legislatura era proprio questo. Ma forte credo che sia il provvedimento nel dare una tutela oggettiva al piccolo imprenditore o all'artigiano, nel non farsi lui da solo le ragioni permettendo invece, attraverso un meccanismo che fa riferimento alle posizioni dominanti, di poter avere una tutela generale di comportamento corretto nel mercato e quindi consentendo al piccolo imprenditore di essere tutelato e di poter conservare il rapporto con l'impresa committente che spesso è l'unica impresa esistente in un distretto industriale, in un'area economica. Quindi c'è un vincolo oggettivo al poter restare in vita per questa impresa.

C'è poi la questione dell'IVA, che viene posta con grande attenzione. Qui abbiamo il paradosso che l'impresa committente paga in ritardo e si sconta l'IVA e chi invece ha dato il prodotto non può sostanzialmente scontare l'IVA in forma adeguata. Quindi si viene a creare una specie di corto circuito che viene regolato, ed è la parte dove è previsto il contributo pubblico. Non a caso la Commissione bilancio nel parere ha espresso su questo punto una valutazione degli oneri che comportano

il rallentamento del gettito perchè c'è uno spostamento, evidentemente, nel pagamento dell'IVA da parte della piccola impresa. Questo è un contributo che deve provenire dal versante pubblico.

I limiti dei contrasti che si sono verificati nella scorsa legislatura e in questa sono di metodo e di merito: nel metodo si tratta solo di una polemica distruttiva, non propositiva, monodirezionale. Sul quotidiano «Il Sole-24 ore» è da giorni e giorni che vengono fuori le ragioni dei grandi interessi dei committenti. Non c'è la capacità, da parte di un mezzo di informazione, di attivare una dialettica, un dibattito, di far vedere le posizioni che ci sono all'interno. C'è poi un lobbismo che si muove e francamente non lo avevo mai visto di queste dimensioni e in questa forma. Nel merito, poi, sulla incostituzionalità ho già detto. Siccome avevamo visto che poteva esserci questa difficoltà, si è dato nel disegno di legge quel grado di flessibilità sui 60 giorni e sulle condizioni di pagamento in modo da poter dare quell'elemento di autonomia negoziale delle parti là dove le parti fanno degli accordi di settore, di distretto, con la possibilità di muoversi in modo che sia modificato l'indirizzo generale che viene posto dalla norma.

La subfornitura, si dice, non è un fenomeno netto e si fa sempre l'esempio della Bosch, lo fanno tutti; se ne è parlato un giorno nella scorsa legislatura e da allora tutti lo hanno in bocca, ecco perchè dico che il lobbismo sta lavorando bene. Infatti, si fa proprio l'esempio di quell'azienda e, siccome non sono tutti esperti, ho sentito qualcuno l'altro giorno citare la Bosch. Gli ho chiesto se conoscesse il problema e le leggi ma la risposta è stata negativa. Ho chiesto allora perchè citasse la Bosch, ma probabilmente era passata l'opera di lobbismo e aveva lasciato il suo segno perfino con degli esempi.

Gli oneri del formalismo, si dice, ma noi attraverso meccanismi di contratto tipo, di accordi delle camere di commercio e delle associazioni, possiamo rendere quasi automatica, estremamente semplice questa formale scrittura del contratto.

Si dice che il committente guarderà all'estero, ma dove? Nell'Unione europea forse, dove si paga in condizioni diverse e meno vantaggiose per i committenti? E dove si va, in Romania? Ci si andrebbe comunque, a prescindere da questa norma.

Notate poi che ci sono sempre maggiori vincoli e, proprio per la virtualizzazione delle imprese, si dispone di una catena di subforniture molto stretta; classico è l'esempio di Melfi in cui i subfornitori ruotano attorno all'azienda per poter rispondere più adeguatamente alle sue esigenze. Si crea uno sconquasso e anche coloro che non hanno competenza in materia, toccati dal lobbismo, hanno affermato che se dovesse entrare in vigore una legge di questo tipo una grande azienda potrebbe essere sbilanciata da centinaia di miliardi, ma sono i miliardi della piccola impresa che è sottocapitalizzata, e che deve ricorrere al sistema bancario. Questo deve essere detto. È necessario provvedere ad una riregolazione delle condizioni finanziarie esistenti nel nostro paese.

Si dice che questo è dirigismo, ma non so se il dirigismo sia rappresentato da una legge che dispone di un grado di flessibilità, che io ritengo estremamente alto, o se sia rappresentato dalle posizioni oligopoli-

stiche e monopolistiche esistenti che determinano oggi la cadenza dei tempi di pagamento e la loro incertezza in modo strutturale.

Colleghi, ci troviamo di fronte a questo quadro che incarna un passaggio cruciale. Credo che, in questo momento, il sistema delle imprese, sottoposte ad angherie di condizioni di pagamento lunghe ed incerte, guardi con attenzione a questo Parlamento affinché trovi una regolazione e crei un alveo in cui far scorrere la dialettica economica nella società.

La posizione da noi assunta si confronta con le posizioni conservatrici della Confindustria, conservatrici perché evidentemente si conservano i vantaggi.

Oggi, nella riforma dello Stato sociale, si accusa di conservatorismo colui che vuol garantire il minimo vitale, ma credo che dobbiamo bollare come conservatori coloro che sostengono in modo esasperato l'attuale condizione.

Dobbiamo essere convinti del fatto che con il disegno di legge al nostro esame si sta compiendo un atto che incide sull'interesse generale della nostra comunità, in quanto esso è in stretto rapporto con il tema dell'occupazione; con questo provvedimento si può facilitare la nascita di nuove imprese, si può evitare che le imprese muoiano, non per i loro limiti manageriali, di prodotti, di mercato, ma solo per le insufficienze finanziarie. Questa normativa ci permette di andare incontro alle esigenze delle categorie e delle imprese che hanno avuto paura di parlare in questi mesi, perché condizionate dal rapporto con le imprese committenti.

Colleghi, siamo consapevoli che il disegno di legge al nostro esame rappresenta solamente una tappa del cammino e dovremmo proporci di fare in modo che la prossima sia quella in cui anche lo Stato, il momento pubblico, diventa un corretto pagatore. Questa tappa è comunque importante e fondamentale per offrire certezze al sistema delle imprese italiane, per permettere loro di irrobustirsi, per incentivare la nascita di nuove imprese e per creare, anche attraverso questa strada, reale occupazione. *(Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano e del senatore Vertone Grimaldi. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Luca Athos. Ne ha facoltà.

DE LUCA Athos. Signor Presidente, colleghi, credo che questa vicenda rappresenti una cartina di tornasole per il nervosismo che tradisce nell'attuale fase politica del nostro paese la Confindustria.

Rispetto ad un provvedimento che ha trovato in tutti i Gruppi parlamentari consensi ed unanimità nella sostanza, abbiamo assistito ad una reazione scomposta che in realtà, colleghi, tradisce il desiderio che la situazione rimanga tale. Si coglie, a questo punto, una contraddizione nella Confindustria: per certi versi si persegue l'innovazione, la trasparenza, si parla dell'Europa e si vuole, quindi, un paese dinamico, rivolto a nuovi sistemi e a nuove formule per garantire lo sviluppo economico. In questo caso, invece, forse si sarebbe voluto che tutto rimanesse così

com'è perchè – diciamo colleghi – evidentemente se le cose rimangono così, vi è un'opportunità, un interesse, un tornaconto da parte della grande industria. Ma si tratta di un tornaconto che questa volta non coincide con quello del paese, con l'occupazione e con le regole certe che ci dobbiamo dare e che fornisce un'immagine, diciamo pure una caduta di stile, di questa grande associazione, la Confindustria, che affronta in modo sbagliato un problema. Anzi, avremmo dovuto vedere la Confindustria a sostenere il provvedimento e a chiedere che nel regime di subfornitura vi fosse trasparenza e chiarezza: questo era quello che ci saremmo dovuti aspettare da un'associazione che guarda al futuro e non alla punta del proprio naso.

Così non è stato, abbiamo avuto i pareri di scienziati, come Casse e Itri, che, con tutto il rispetto, in questo caso ci sembra siano stati pronunciamenti troppo di parte, per usare un eufemismo. Non solo, questa reazione si è manifestata nelle proposte di modifica presentate dalla Confindustria inviate a tutti i Gruppi ed ha creato una situazione paradossale e non democratica: la sudditanza delle migliaia di piccole e medie imprese che fanno le subforniture. Avete infatti avuto modo di leggere una riga di protesta sui giornali o altro? Non hanno nemmeno il diritto di difendere una legge che lo Stato, il Governo sta esaminando a loro favore. E ciò avviene perchè guai se alcune di queste imprese si permettono di dire di essere d'accordo e di sperare nell'approvazione del provvedimento: sarebbero messe nel libro nero, all'indice dalle grandi aziende.

Collegli, questa sicuramente non è una situazione che ci porta sulla via del rilancio del paese, dello sviluppo e dell'occupazione. Il provvedimento al nostro esame (che peraltro è molto moderato: quale dirigismo, quale violazione della libertà negoziale!) consente il massimo della libertà negoziale. Forse qualcuno anzichè la libertà negoziale vuole il mercato selvaggio, il ricatto e lo sfruttamento e allora è un'altra cosa: che lo si dica! Ma all'interno di queste modeste regole c'è tutta la libertà negoziale possibile nonchè la libertà del mercato.

Proprio in un momento come questo in cui l'occupazione è all'ordine del giorno del paese, in cui il Governo si attiva, in cui i sindacati si muovono, con questo provvedimento diamo certezze occupazionali, consentiamo miglioramenti e specializzazioni perchè magari queste aziende non vivranno più con l'acqua alla gola, con la preoccupazione di pagare i fornitori e aspettare che la grande industria paghi, chissà quando, le sue commesse, determinando incertezza sulla produzione e sulla qualità del prodotto. In questi anni si è consumata con le subforniture una delle grandi ingiustizie, insieme ai subappalti, che hanno inquinato il mondo, la vita pubblica del nostro paese ed il mondo del lavoro.

In conclusione, colleghi, mi sembra che questo provvedimento debba essere approvato in quanto aiuta il mondo del lavoro ed i sindacati, le industrie sane, il nostro paese a darsi regole certe per sviluppare la piccola e media industria, quella di cui sempre parliamo. Infatti in quest'Aula e nelle Commissioni parliamo sempre della piccola e media industria, che va aiutata e sostenuta: una volta che si esamina un provve-

dimento che va in quella direzione sembra si sia compiuto un reato di lesa maestà nei confronti di qualcuno. Mi pare dunque che sia uno scioglimento della Confindustria, non c'è alcun dirigismo nel provvedimento. Mi auguro che i giornali, anche quelli più vicini a certi interessi, si comportino con decenza, scelgano le battaglie da fare. In questo caso si tratta di una battaglia di retroguardia: volere ancora il mercato selvaggio della subfornitura è una battaglia medievale, che non fa onore a una grande Confindustria che si candida a far uscire il paese dalla crisi. Perché poi il dirigismo va letto in varie maniere, magari alla grande industria in altre parti fa comodo che lo Stato aiuti in alcuni casi giustamente.

Mi auguro, pertanto, che nella giornata di oggi il Senato possa licenziare questo provvedimento, anche con gli ordini del giorno che possono precisare certi aspetti. C'è da risolvere il problema dell'impegno che anche lo Stato deve assumere per dare il buon esempio, il che significa fissare regole per lo Stato affinché questi pagamenti siano puntuali e tempestivi. Mi sento quindi di ringraziare il presidente della 10ª Commissione, senatore Caponi, il relatore Micele e tutti i suoi membri per il grande impegno ed il senso di responsabilità dimostrato, nella convinzione di aver dato un contributo concreto, serio, all'occupazione, al lavoro e allo sviluppo della piccola e media industria nel nostro paese. (*Applausi dai Gruppi Verdi-L'Ulivo, Sinistra Democratica-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 12,55*).

Allegato alla seduta n. 153

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, restituzione di atti relativi

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha rilevato che la trasmissione di ulteriori atti riguardanti la richiesta di autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del Signor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro tempore* ed altri (*Doc. IV-bis*, n. 9), inviati dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma con lettera in data 4 marzo 1997 ed annunciati all'Assemblea il successivo 7 marzo, risulta disposta dalla stessa procura della Repubblica presso il tribunale di Roma e non dal competente collegio per i reati ministeriali ed ha pertanto deliberato, nella seduta del 18 marzo 1997, che la documentazione suddetta venga restituita alla medesima procura.

Gli atti in questione sono stati pertanto restituiti alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma in data 18 marzo 1997.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 3229-*bis*. «Disposizioni in materia di posti per la formazione di medici specialisti» (2247) (*Approvato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

In data 18 marzo 1997, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

SCIVOLETTO e CARPINELLI. - «Norme in materia di trasporti ettometrici» (2245);

BETTAMIO, DE ANNA, LAURIA Baldassare e TOMASSINI. - «Modifiche della legge 24 luglio 1985, n. 409 e istituzione dell'ordine degli odontoiatri» (2246).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede deliberante:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Disposizioni in materia di rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato» (2227) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 3ª e della 5ª Commissione.

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede referente:

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, recante misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura» (2244) (Approvato dalla Camera dei deputati), previ pareri della 1ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 11ª, della 12ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

È stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

PREIONI. – «Modifiche ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 109, e 25 gennaio 1992, n. 105, in materia di pubblicità e di commercializzazione delle acque minerali e loro derivati» (2215), previo parere della 1ª Commissione;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

MARTELLI ed altri. – «Disposizioni urgenti in materia di personale medico universitario» (2159), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 7ª Commissione;

alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

SALVI ed altri. – «Legge-quadro per il governo del territorio» (2161), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª e della 8ª Commissione.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) ha approvato il disegno di legge: Deputati BALOCCHI ed altri; CARLI ed altri; Rubino Alessandro ed altri; PEZZOLI ed altri; MAZZOCCHI ed altri. – «Modifiche all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di impresa artigiana costituita in forma di so-

cietà a responsabilità limitata con unico socio o di società in accomandita semplice» (2095) (*Approvato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), con modificazioni. Con l'approvazione di detto disegno di legge restano assorbiti i disegni di legge: CIMMINO ed altri. – «Modifica all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di riconoscimento della qualifica artigiana alle imprese costituite in forma di società in accomandita semplice, di società cooperativa a responsabilità limitata e di società unipersonale a responsabilità limitata» (1074); ZANOLETTI. – «Modifica dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di imprese artigiane» (1526).